

QUADERNI DEL CENTRO STUDI



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

n. 134 / 2012

L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

Il presente testo è stato redatto da un gruppo di lavoro
della Crawford & Company Italia S.r.l.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

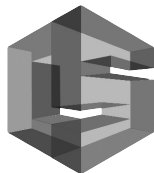
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Armando Zambrano	Presidente
Ing. Fabio Bonfà	Vicepresidente Vicario
Ing. Gianni Massa	Vicepresidente
Ing. Riccardo Pellegatta	Consigliere Segretario
Ing. Michele Lapenna	Tesoriere
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Gaetano Fede	Consigliere
Ing. Andrea Gianasso	Consigliere
Ing. Hansjorg Letzner	Consigliere
Ing. iunior Ania Lopez	Consigliere
Ing. Massimo Mariani	Consigliere
Ing. Angelo Masi	Consigliere
Ing. Nicola Monda	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Angelo Valsecchi	Consigliere

PRESIDENZA E SEGRETERIA:

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114 - TEL. 06 6976701 FAX 06 69767048

www.tuttoingegnere.it



CENTRO STUDI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

C O N S I G L I O D I R E T T I V O

ing. Luigi Ronsivalle	Presidente
ing. Luigi Panzan	Vicepresidente
ing. Fabrizio Ferracci	Consigliere Segretario
ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
ing. Francesco Cardone	Consigliere
ing. Giovanni Margiotto	Consigliere
ing. Salvatore Noè	Consigliere
ing. Maurizio Vicaretti	Consigliere
dott. Massimiliano Pittau	Direttore

SEDE:

00198 ROMA - VIA DORA, 1 - TEL. 06 85354739 FAX 06 84241800

www.centrostudicni.it

Quaderni del Centro Studi CNI
n. 134/2012 - agosto 2012

Progetto grafico e impaginazione:
Artefatto - Roma

ISBN 978-88-6014-065-4

SOMMARIO

9	PREMESSA - <i>di Luigi Ronsivalle</i>
11	1. ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
13	2. L'INGEGNERE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO
	2.1 Le forme di esercizio della professione tecnica
	2.1.1. Esercizio professionale in forma individuale
	2.1.2. L'associazione temporanea di professionisti
	2.1.3. L'esercizio professionale in forma associata
	2.1.4. Le società d'ingegneria
	2.1.5. Professionisti dipendenti di imprese private
	2.1.6. Professionisti dipendenti della P. A.
	2.2 Le attività svolte dagli ingegneri
	2.3 Analisi delle responsabilità degli ingegneri
	2.3.1. La professione intellettuale come professione protetta
	2.3.2. Le "responsabilità" del professionista tecnico
	2.3.3. Gli elementi comuni ai vari tipi di responsabilità
	2.3.4. La responsabilità civile
	2.3.5. La responsabilità penale
	2.3.6. La responsabilità amministrativa
65	3. GLI ASSICURATORI
	3.1 Offerta del mercato e tipologie di polizze esistenti
	3.2. Responsabilità dipendenti pubblici
	3.3. Le "Polizze Merloni"
	3.4. Responsabilità civile professionale
	3.5. Responsabilità Amministratori, Sindaci e Dirigenti (D&O)
83	4. LA STRUTTURA DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE
95	5. IL RAPPORTO TRA ASSICURATI E ASSICURATORI ALLA LUCE DELLA LEGGE 148/11
	5.1. Cosa cambia nel mercato dopo la Legge 148/11
	5.2. I possibili scenari
101	ALLEGATO - GLOSSARIO

PREMESSA

L'obbligo introdotto dal D.L. 138/2011 di contrarre un'adeguata polizza di responsabilità civile per i professionisti (obbligo differito al 15 agosto 2013 dall'art. 5, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137), contiene in sé diverse criticità che sono state evidenziate da numerosi documenti emessi dal CNI con la collaborazione del Centro Studi e diffusi presso gli Ordini provinciali e gli Organi legislativi.

Dall'analisi del mercato dei contratti assicurativi condotta dal Centro Studi dopo l'entrata in vigore del suddetto provvedimento legislativo, è emersa la necessità di approfondimento di alcuni aspetti delle polizze in commercio non sempre sufficientemente note ai professionisti interessati.

Analogamente si è ravvisata l'opportunità di fornire agli operatori del mercato assicurativo una serie di informazioni sulle attività e sulle responsabilità degli ingegneri, nelle molteplici forme in cui viene svolta la loro professione, che possano essere utilizzate per individuare, ed eventualmente concepire, prodotti sempre più idonei a soddisfare le diverse esigenze.

Ritenuto di dover considerare, quella determinata dalla nuova legge, un'opportunità per fare chiarezza nei rapporti fra i contraenti, s'intende fornire, con la presente pubblicazione, uno strumento di conoscenza reciproca e, per i potenziali assicurati, un'utile guida che li metta in condizione di valutare, con cognizione di causa, le diverse proposte presenti sul mercato.

Il documento è stato redatto con la collaborazione di Crawford & Company Italia S.r.l., una fra le più accreditate società di consulenza nella gestione dei sinistri operanti nel nostro Paese, della quale si è inteso utilizzare sia la consolidata esperienza sia l'imparzialità di giudizio.

Luigi Ronsivalle

1.

ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.L. 138/11 convertito nella legge n.148/11 ha introdotto alcune novità in merito alle professioni. Tra queste novità, spicca l'obbligo per tutti i professionisti di stipulare un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale. Tale obbligo è stato differito al 15 agosto 2013 dall'art. 5, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

L'RC professionale copre i danni arrecati a terzi a seguito di errori od omissioni nell'erogazione dei servizi professionali nell'espletamento della propria attività caratteristica. Tra i soggetti interessati dalla norma vi sono tutti i professionisti appartenenti all'area tecnica, tra cui gli ingegneri.

Il Decreto, oltre a tale obbligo, prevede anche che il professionista al momento dell'accettazione dell'incarico professionale, debba informare il cliente sugli estremi della polizza comunicando il relativo massimale.

La manovra ha quindi lo scopo di garantire la qualità del servizio al cliente e al tempo stesso il risarcimento del danno derivante da negligenza del professionista.

Rientrano nella copertura assicurativa errori del professionista commessi sia per colpa grave che per colpa lieve mentre sono esclusi i danni causati da comportamenti dolosi.

Fino a poco tempo fa le assicurazioni professionali erano solo consigliate e non obbligatorie per tutti i professionisti. Inoltre, anche se il professionista è libero di stipulare la polizza con la compagnia che desidera, è previsto che le condizioni generali delle polizze assicurative possano essere negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.



2.

L'INGEGNERE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Prima di affrontare le tematiche afferenti al rapporto contrattuale con gli Assicuratori, alla luce dell'obbligatorietà di stipula delle polizze di rc professionale introdotta dalla legge n. 148/2011, è necessario soffermarsi sugli aspetti specifici che caratterizzano l'attività dell'ingegnere con particolare riferimento alle modalità di esercizio della professione e alle responsabilità connesse.

2.1. LE FORME DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE TECNICA

2.1.1. *Esercizio professionale in forma individuale*

È regolamentato giuridicamente dagli artt. 2229 - 2238 del Codice Civile, dalla normativa di tutela del titolo professionale e di governo dell' istituzione ordinistica ed è sottoposto a precise direttive etiche contenute nei codici deontologici.

La professione intellettuale è caratterizzata da:

- personalità nell'esecuzione della prestazione;
- riserva dell'esercizio agli iscritti in appositi albi;
- responsabilità personale e illimitata del professionista;
- indipendenza del professionista nello svolgimento delle sue attività;
- compenso adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

L'ingegnere è tenuto al segreto professionale in forza del rapporto che lo lega al Committente.

2.1.2. *L'associazione temporanea di professionisti*

La progettazione e la successiva esecuzione di grandi opere nel campo dell'ingegneria civile e industriale richiedono la costituzione di gruppi di professionisti specializzati in differenti settori ai quali viene affidato congiuntamente un singolo incarico specie nell'ambito delle opere pubbliche.

Per le associazioni temporanee di professionisti **valgono le norme esposte per l'esercizio individuale.**

2.1.3. *L'esercizio professionale in forma associata*

L'esercizio in forma associata è sommariamente previsto dall'art.1 della legge n.1815/1939.

Lo studio associato è privo di autonoma personalità giuridica.

Nonostante, in materia di associazione tra professionisti esistano questioni aperte e controverse, per quanto attiene **la responsabilità civile** è prevalente in giurisprudenza la tesi secondo cui la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale **è rigorosamente personale** perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'oramai abrogato art.1 della legge n.1815/1939, **non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra professionisti** dello stesso studio, né per l'adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione medesima.

2.1.4. *Le società d'ingegneria*

Prima della Legge 12 novembre 2011, n. 183

Le società tra professionisti sono Società aventi per oggetto l'esercizio in comune di una professione intellettuale.



Come tutte le professioni intellettuali sono disciplinate dagli artt. 2229-2238 c.c.

L'art. 2 della legge n. 1815/1939, sino alla sua abrogazione disposta dall'art. 24 della legge n. 266/1997 (legge "Bersani 1") vietava di costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa dalle associazioni professionali, società che avessero lo scopo di offrire prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica.

In sostanza per lungo tempo è stata negata ai liberi professionisti intellettuali di costituirsi in società al fine dell'esercizio della professione.

Nel 1997 è decaduto il divieto di costituire società tra professionisti intellettuali, ma è stata rinviata al seguito ogni disposizione circa gli schemi societari da seguire per la loro costituzione e i loro possibili contenuti.

Nel 2006 è stato emanato il d.l. 4.7.2006 (decreto Bersani), n. 223, convertito con l. 4.8.2006 n. 248.

L'art. 2 del d.l. 223/2006 ribadisce il principio della personalità della prestazione nel caso di esercizio societario delle professioni intellettuali e allude alla correlativa responsabilità personale del socio-professionista esecutore dell'opera, quando precisa che il professionista deve eseguire detta prestazione sotto la propria responsabilità.

Più in generale i sopracitati dispositivi normativi introducono i seguenti concetti:

- è lecita la costituzione di una società tra professionisti nelle forme della società di persone, purché venga comunque rispettato il principio della personalità della prestazione;
- è lecita (ma lo era fin dal 1939) la possibilità di costituire un'associazione tra professionisti, rispettando i limiti e i requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 1815/1939;

- è da escludersi la possibilità di costituire una società fra professionisti nelle forme di società di capitali aventi ad oggetto l'esercizio di una professione intellettuale.

Non viene precisato a chi debba intendersi conferito l'incarico professionale (socio-professionista o società?) e se dell'attività professionale risponda anche la società. In generale mancano norme che regolino le specificità della professione intellettuale.

Laddove dovesse applicarsi la disciplina contenuta nel codice civile per le società semplici e per le società in nome collettivo, **i professionisti-soci dovrebbero rispondere anche delle obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da altri soci.**

In linea di principio è lecito costituire le Società di Ingegneria nelle due forme del *commercial* e *consulting engineering*:

Commercial engineering: svolgono attività meramente intellettuali, come l'elaborazione di un parere o la redazione di un progetto.

Consulting engineering: svolgono attività strettamente professionali accompagnate da attività di tutt'altra provenienza, così da risultare fuse e amalgamate nella formulazione di un prodotto o di una utilità più vasta e complessa con caratteristiche interdisciplinari tipiche dell'impresa dei servizi.

In sostanza, l'attività di queste società è la risultante di più fattori eterogenei dei quali solo uno è dato dall'apporto tecnico ingegneristico e per questo è diversa da quella dei liberi professionisti, rientrando, piuttosto, nello schema del contratto d'appalto.

Riguardo alla liceità delle Società di ingegneria nelle due forme sopra esposte è intervenuta la legge sui lavori pubblici 11.2.1994, n°109, e successive modifiche, le cui disposizioni sono ora riprese dal codice dei lavori pubblici (d.lgs 163/2006).

Secondo l'art.90, codice dei contratti pubblici, che riprende anche l'abro-



gato art.17 della legge sui lavori pubblici, ai fini dei pubblici appalti, le attività consistenti in studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale possono essere svolte anche da società di capitali (nelle forme delle società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) e cooperative.

La legge mantiene il principio generale della personalità delle professioni intellettuali, assicurando che l'incarico ricevuto dalla società debba essere espletato individuando all'interno della società medesima un professionista regolarmente iscritto all'albo professionale, su cui grava la responsabilità del proprio operato verso il cliente.

Tale professionista deve essere nominativamente indicato già in sede di presentazione dell'offerta.

L'art. 254 del DPR 207/2010 definisce i *requisiti delle società di ingegneria*:

1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dalla presente parte, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 252, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorità entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.
4. L'Autorità, su istanza delle società di ingegneria, chiede al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai direttori tecnici di cui al comma 1, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del



Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

L'art.255, DPR 207/2010 definisce i *requisiti delle società professionali*:

- le società di professionisti predispongono ed aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società di professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254.

Cosa cambia con la Legge 12 novembre 2011, n. 183

L'art. 10 della **Legge 12 novembre 2011, n. 183** contiene norme per la riforma degli ordinamenti professionali e disposizioni per la disciplina delle società tra professionisti

Ai sensi del comma 3 dell'art.10, viene consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati nei titoli V e VI del libro V del codice civile. Pertanto in fase di costituzione si potrà ricorrere allo schema della:

- società semplice;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperativa.

Le previsioni del comma 4, costituiscono disposizioni di un certo rilievo e con duplice funzione. Infatti, appare di una certa evidenza come esse oltre a rappresentare alcuni degli elementi caratterizzanti la società tra professionisti di nuovo conio, siano state inserite al fine di recuperare quel concetto di personalità della prestazione professionale di cui si è già discusso.

Secondo tale comma, possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) *l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; viene dunque negata in nuce la possibilità che tali società possano essere costituite per lo svolgimento anche di attività non professionale. Anche nelle strutture costituite secondo i tipici modelli capitalistici, dunque, la prestazione professionale deve essere effettuata solo da soggetti che siano effettivamente professionisti.*
- b) *l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;*
- c) *criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;*
- d) *le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.*

Il comma 7 delinea il regime disciplinare della STP stabilendo che "i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta".



Pertanto si può desumere che la società deve essere iscritta all'albo professionale; gli illeciti disciplinari possono essere imputati sia al professionista, sia alla società; sia il professionista, sia la società possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

I commi 9 e 11 dell'art. 10 della **l.n. 183/2011** prevedono, la “salvezza” dei diversi modelli societari e dei modelli associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. L'intento appare chiaro, ovvero consentire ai professionisti associati di conservare lo status giuridico prescelto; al contempo, però, **viene disposta l'abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, unica fonte che attualmente disciplina, ancorché in parte, i modi di costituzione degli studi associati.**

La l.n. 183/2011 lascia tuttavia diverse lacune:

- vi è necessità immediata di precisare che l'attività professionale è l'esclusiva attività che la società può svolgere e che ciò deve avvenire a cura dei soci professionisti, con le modalità di incarico che il regolamento previsto al comma 10 dovrà specificare. Ciò rappresenta una ulteriore specificazione della volontà del legislatore di conservare in capo alla società i medesimi requisiti richiesti al singolo professionista per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale regolamentata e che prescinde, come noto, dal fatto che talune attività siano o meno riservate. Di conseguenza, non vi può essere spazio nell'attività della società per attività professionali svolte da terzi non abilitati, esattamente come un singolo professionista non può svolgere alcuna delle attività rientranti nel proprio ordinamento se non con il proprio titolo professionale ed assoggettandosi alla relative norme disciplinari;
- con riferimento alle qualità dei soci professionisti, è necessario riformulare il disposto per cui ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea si richiede, per la partecipazione alle STP, il solo possesso del titolo di studio abilitante. La norma è inesatta e deve essere riformulata facendo riferimento alla qualifica professionale riconosciuta per l'esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del D. Lgs 6 novembre 2007, n. 206;

- anche con riferimento alle società multi professionali vi sono punti da chiarire;
- inderogabile è poi la necessità di rendere inequivocabile l'assoggettamento al reddito professionale dell'intera attività della società tra professionisti, nonché di escludere espressamente quest'ultima dalla applicazione della legge fallimentare, proprio per la netta distinzione che l'esclusività della attività professionale imposta alla società produce nei confronti dell'attività d'impresa.

2.1.5. *Professionisti dipendenti di imprese private*

Valgono le norme esposte per l'esercizio professionale in forma individuale.

In particolare, permanendo il principio generale della personalità delle professioni intellettuali, l'ingegnere dipendente che esercita una attività riservata ai professionisti deve essere iscritto all'albo professionale e risponde civilmente verso terzi personalmente.

Una eventuale cattiva o difettosa esecuzione della prestazione dovuta, può configurare per l'ingegnere dipendente esclusivamente un illecito extracontrattuale nei confronti del terzo, non sussistendo un rapporto contrattuale con il committente.

La **responsabilità extracontrattuale**, o aquiliana, è un tipo di responsabilità che presuppone il compimento di un illecito non derivante dalla violazione di una preesistente obbligazione tra le parti, ma che anzi prescinde dall'esistenza di un qualsiasi rapporto tra le stesse.

L'ingegnere dipendente risponde contrattualmente solo nei confronti del proprio datore di lavoro.

Il lavoratore dipendente è infatti colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro (intellettuale o manuale) alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La sua posizione è chiaramente definita nell'articolo 2094 del Codice Civile.



I doveri del lavoratore dipendente possono essere riassunti in queste macro categorie:

- Prestare la propria attività lavorativa

Il lavoratore è tenuto ad adempiere unicamente a quanto sia previsto nel suo contratto individuale, mansioni extra non sono accettabili. Qualora esse siano svolte lo saranno a discrezione e scelta del lavoratore. Qualora esso si rifiuti non sono tollerabili rivele da parte del datore di lavoro. Se esse dovessero verificarsi, il lavoratore dipendente può tranquillamente rivolgersi alle autorità competenti. Inoltre va precisato che l'attività lavorativa può essere svolta unicamente dalla persona intestataria del contratto, non è possibile delegare altre persone affinché adempiano ai propri compiti. Il contratto di lavoro può avere come unico fine quello di essere suscettibile di valutazione economica, ossia che disponga a seguito dell'attività un giusto corrispettivo in denaro. Il lavoro può essere svolto unicamente nel luogo stabilito dal contratto, nel sito ove l'attività per sua natura debba essere espletata.

- Obbligo di diligenza

Consiste in tutte le dovute accortezze che ogni persona corretta deve far proprie. La prestazione lavorativa deve essere per contratto adempiuta con la necessaria attenzione e precisione. Maggiori saranno le responsabilità dell'attività richiesta dall'impresa e maggiore sarà il peso della diligenza.

- Obbligo d'obbedienza

Consiste nel dover compiere quanto dispone il datore di lavoro o chi ne fa le veci. È importante osservare le direttive date.

- Obbligo di fedeltà

Si tratta di un dovere che si perpetua per un tempo ragionevole anche a seguito della conclusione della dipendenza per l'attività lavorativa. Consiste sostanzialmente nel dover tenere un comportamento leale verso il datore di

lavoro e di tutelarne gli interessi. Si parla in tal caso di divieto di concorrenza ed obbligo di riservatezza.

2.1.6 *Professionisti dipendenti della Pubblica Amministrazione*

Valgono le norme esposte per l'esercizio professionale in forma individuale. Tuttavia, pur permanendo il principio generale della personalità delle professioni intellettuali, l'ingegnere dipendente che esercita un'attività riservata ai professionisti deve essere abilitato. L'ingegnere dipendente della Pubblica Amministrazione risponde civilmente verso terzi personalmente solo per **colpa grave**.

Che cos'è La "Colpa Grave"?

Il Codice Civile, pur menzionandola, non definisce il concetto di **colpa grave**. L'art. 2236 c.c. recita: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave».

Perché possa parlarsi di Responsabilità per Colpa Grave si deve accertare che si siano verificati:

- errori non scusabili per la loro grossolanità;
- assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione;
- difetto della perizia tecnica minima;
- ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di prestatori d'opera.

Il dipendente della Pubblica Amministrazione non risponde civilmente verso terzi per colpa lieve. È l'ente di appartenenza che risponde nei confronti del terzo per colpa lieve dei propri dipendenti.

La responsabilità dell'ingegnere nei confronti del datore di lavoro pubblico si configura come **responsabilità amministrativa**.



La **responsabilità amministrativa** è un tipo di responsabilità patrimoniale che si concretizza in capo ad un dipendente della pubblica amministrazione che si rende colpevole di un danno alle casse erariali. Il danno alle casse erariali si può realizzare o perché il dipendente ha danneggiato direttamente lo Stato o perché ha costretto lo Stato a risarcire un altro cittadino a causa di un suo errore (la Costituzione italiana prevede che in caso di danno provocato da un dipendente pubblico sia lo Stato a risarcire il cittadino danneggiato e che solo successivamente lo Stato si rivalga sul dipendente). Il danno deve essere cagionato dal dipendente nell'esercizio delle sue funzioni a seguito di una condotta illegittima. È da notare che, a differenza delle responsabilità aquiliana (extracontrattuale) ex art 2043, nel caso della responsabilità amministrativa i giudici hanno limitato la responsabilità ai soli casi di dolo (intenzione di causare un danno allo Stato) o di colpa grave per cui un dipendente pubblico che causa un danno erariale (cioè danno alle casse dello Stato) ma che lo fa con una negligenza minima non incorre nella responsabilità amministrativa.

2.2. LE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI INGEGNERI

Al fine di delineare i profili della responsabilità civile dei professionisti tecnici, è molto importante l'opera che essi svolgono all'interno dei rapporti conseguenti ai contratti di appalto pubblico e privato.

L'appalto, secondo l'art. 1655 c.c., è il contratto in base al quale una parte (l'appaltatore) assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio in cambio di un corrispettivo in denaro da parte del soggetto committente o appaltante. Tale definizione è valida sia per i contratti in cui il committente è un ente pubblico, che nell'ipotesi in cui l'appaltante sia un soggetto privato. Infatti, in entrambi i casi, la disciplina è sostanzialmente quella del codice civile, di volta in volta integrata, soprattutto per l'appalto pubblico, da leggi speciali, che riguardano particolarmente le modalità di concessione dell'appalto.

In capo alle parti gravano due obbligazioni principali: da un lato quella di compiere un'opera (*opus*) o di prestare un servizio, dall'altro, quella di pagare il corrispettivo.

Soggetti del contratto di appalto sono, dunque, il committente e l'appaltatore, ma accanto a questi possono esservi dei collaboratori ed ausiliari ed è proprio ricoprendo tali ruoli di cooperatori delle parti appaltante e appaltatrice che gli ingegneri vengono investiti di molti dei loro incarichi professionali.

Di seguito viene proposto un elenco delle attività di maggior rilievo svolte dagli ingegneri come prestatori d'opera intellettuale:

- L'ingegnere libero professionista
 - progettazione
 - direzione dei lavori
 - collaudo
 - coordinatore della sicurezza
 - responsabile dei lavori
 - validazione del progetto
 - consulenze e perizie
- L'ingegnere nelle Pubbliche Amministrazioni
 - progettazione
 - direzione dei lavori
 - collaudo
 - coordinatore della sicurezza
 - responsabile dei lavori
 - r.u.p.
- L'ingegnere dipendente
 - progettazione
 - direzione del cantiere
 - responsabile della sicurezza
 - coordinatore della sicurezza
 - responsabile dei lavori



Ognuna delle attività sopra elencate comporta una serie di prestazioni che, se svolte senza la dovuta diligenza, possono far sorgere in capo al professionista diverse responsabilità a seconda dell'interesse leso.

Di seguito viene proposta, a mero titolo di esempio dato che la complessità del tema richiederebbe un maggiore approfondimento, una descrizione delle prestazioni che caratterizzano le varie attività.

La progettazione

La progettazione consiste nel redigere un progetto di un'opera in modo conforme, oltre a quanto concordato con il cliente, anche alle regole tecniche e alle norme giuridiche. La realizzazione di un progetto implica la predisposizione, non solo di disegni rappresentativi dell'opera che si andrà ad eseguire, ma anche di tutta una serie di altri elaborati utili per poter distinguere la forma, le caratteristiche e le dimensioni di ciò che si andrà a costruire, quali relazioni, computi metrici, calcoli relativi ai prezzi di realizzazione, capitolati, grafica, etc.

La progettazione nell'ambito dei lavori pubblici è stata inizialmente disciplinata dalla legge Merloni n. 109/1994, poi modificata dal suo regolamento di attuazione n. 554/1999. Attualmente il contenuto della legge n. 109/1994 è confluito nel Codice dei contratti pubblici emanato con D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 che è diventato il testo normativo di riferimento in materia di lavori di opere pubbliche e dal regolamento di attuazione approvato con il DPR 207/2010 che ha sostituito il DPR 554/99 di cui sopra.

La direzione dei lavori

Alla fase di progettazione segue la fase dell'esecuzione, nella quale compare la figura del direttore dei lavori (d.l.).

Le attribuzioni che la legge assegna al d.l. Sono ben rappresentate dal contenuto dell'art. 19, lett g), legge 2 marzo 1949, n. 143 sulla tariffa professionale degli ingegneri, abrogato indirettamente dall'art. 9 del DL 1/2012 (convertito

nella legge 27/2012), ma tutt'oggi perdurante (quanto meno in via transitoria) ad opera delle modifiche apportate al 2° comma del citato art. 9 dall'art. 5 del DL 83/2012. La norma prevede che:

“il d.l. è il soggetto cui il committente affida la direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita”.

Il d.l. è in buona sostanza un rappresentante del committente preposto a sorvegliare l'esatta esecuzione delle opere.

Egli ha, in linea generale, i seguenti obblighi:

- cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
- ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge;
- deve verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- deve curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- notifica all'impresa ordini di servizio, che contengono le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori;
- redige, in contraddittorio con l'impresa, il verbale di consegna, dal quale decorre il termine per l'ultimazione dei lavori;



- ordina all'impresa eventuali sospensioni dei lavori qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e, non appena possibile, redige il verbale di ripresa;
- dispone le variazioni al progetto approvato, previa approvazione della stazione appaltante; promuove la redazione di una perizia suppletiva di variante;
- predispone relazioni su eventuali sinistri a persone e cose;
- redige e firma i libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale;
- verifica il giornale dei lavori ed eventualmente aggiunge osservazioni, prescrizioni e avvertenze;
- redige il certificato di ultimazione dei lavori;
- qualora accerti, da parte dell'appaltatore, grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al committente o al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, formulando le contestazioni ed assegnando termine per la risoluzione delle problematiche evidenziate.
- contribuisce alla individuazione dei compiti del Direttore dei lavori il DPR 207/2010 (artt. 147 ss.)

Il collaudo

Il collaudo costituisce la fase finale dell'iter di realizzazione di un'opera ed adempie alla fondamentale funzione di verificare, controllare ed accertare la conformità dell'opera eseguita con le prescrizioni contrattuali e con le regole dell'arte.

Si compone di svariate operazioni di natura tecnica, amministrativa e contabile, volte ad accertare la bontà dell'opera, verificando che la sua esecuzione sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni legislative.

L'attività di collaudo si snoda nelle figure del collaudo tecnico-amministrativo e del collaudo statico.

Mentre il collaudo statico attiene alla verifica della stabilità dell'opera valutata nella sua complessità, interessando direttamente la struttura portante e tutte le altre parti che, in qualche modo, influiscono sulla stabilità del manufatto, il collaudo tecnico-amministrativo mira ad accertare che l'esecuzione dell'opera sia avvenuta a regola d'arte e nel rispetto delle norme tecniche, amministrative e contabili, nonché, verifica la conformità dell'eseguito con il progetto.

Per le opere pubbliche i contenuti del collaudo sono individuati dagli artt. 215 ss. DPR 207/2010 ai sensi del quale:

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Inoltre in forza dell'art. 67, commi 1, 2, 4 e 7, del DPR 380/2001, per tutte le opere metalliche o in cemento armato che assolvono ad una funzione statica deve essere eseguito un collaudo statico da un ingegnere, iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione.

Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo statico.

Gli adempimenti che il *collaudatore statico* deve esercitare sono compiu-



tamente individuati dal D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008), Capitolo 9, in vigore dal 1 Luglio 2009:

- a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6.6.2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;
- b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d'opera, e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.
L'ispezione dell'opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito.
Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Quando la costruzione è eseguita in procedura di garanzia di qualità, il Collaudatore deve prendere conoscenza dei contenuti dei documenti di controllo qualità e del registro delle non-conformità.
- c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:
 - nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute al Cap. 11 delle presenti norme tecniche;
 - nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel citato Cap. 11;
- d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Cap. 11;
- e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori.

Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:

- f) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
- g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle presenti norme;

h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori, ove richiesta;

Infine, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:

- i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:
- prove di carico;
 - prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;
 - monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Le attività del *collaudatore tecnico-amministrativo* sono le seguenti:

- esame della documentazione e visite in cantiere:
preliminarmente ad ogni altra operazione è obbligo del Collaudatore quello di analizzare attentamente la documentazione contrattuale ed in particolare: Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, Atti contabili progettuali, Computo metrico estimativo, Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Elaborati grafici del progetto esecutivo e Crono-programma.
Il Collaudatore deve rilevare ogni eventuale discordanza tra atti documentali e comunicarla al committente o al R.U.P. .
Il Collaudatore definisce cadenza e numero delle visite in cantiere nel corso della esecuzione dell'opera.
- controllo della contabilità dei lavori:
Il Collaudatore ha compito di accertare la regolarità formale e sostanziale di tutti gli atti documentali relativi alla esecuzione e contabilizzazione dei lavori come redatti dal direttore dei lavori. I documenti che il collaudatore verifica e sui quali si esprime sono:



Giornale dei lavori; Libretti delle misure; Liste settimanali; Registro di Contabilità; Stati di avanzamento dei lavori.

- liquidazione finale dei lavori:
Il Collaudatore procede all'esame delle domande e delle riserve avanzate dall'impresa nel corso delle lavorazioni e per le quali non è intervenuta una risoluzione definitiva. Il collaudatore può essere chiamato ad esprimere il proprio parere in merito a tali richieste.
- Al termine della revisione contabile, dopo aver preso in considerazione anche tutte le eventuali varianti in corso d'opera il collaudatore riporterà nel certificato di collaudo il Conto Finale rettificato secondo le eventuali correzioni che ha ritenuto opportuno apportare alla contabilità liquidando il credito all'impresa.

La direzione del cantiere

Come indicato dall'articolo 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4, dello stesso decreto.

Le sue attività possono così compendiarsi:

- coordinare tutte le attività del cantiere, sia quelle eseguite da personale dipendente che da eventuali subappaltatori;
- decidere le varie fasi lavorative e assicurarsi che il lavoro del cantiere progredisca secondo il programma;
- decidere l'utilizzo delle macchine e delle attrezzature, assicurare il rifornimento dei materiali, controllandone la quantità e la qualità;
- controllare che la realizzazione dei lavori avvenga secondo il progetto;
- assicurare il rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza.

L'articolo 118, comma 7 del Codice stabilisce che "il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte

le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori" ed è quindi il primo destinatario degli obblighi attuativi in materia di sicurezza;

- tenere la contabilità relativa alle lavorazioni effettuate.

Il Responsabile dei lavori

L'articolo 89 del D. Lgs. n. 81/2008, definisce il responsabile dei lavori come il soggetto *che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.*

Specifiche responsabilità e pesanti sanzioni sono previste per il Committente o per i soggetti ai quali vengono delegate le funzioni, qualora vengano trasgredite le disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.

Gli obblighi del responsabile dei lavori sono definiti dagli artt. 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione;
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo,



- distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi;
 - il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Il Coordinatore per la progettazione

Il coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione dell'opera è il soggetto, incaricato dal committente, per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91, D. Lgs. n. 81/2008. Detto soggetto, nel corso della progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, deve provvedere a:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 (ndr: scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente).

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

I compiti e le funzioni che il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve esercitare sono compiutamente individuati dall'articolo 92, comma 1 del D. Lgs n. 81/2008.

In particolare, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; adegua il PSC e il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti:

- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato,



le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi in cui il CSE viene nominato “in corso d’opera” a seguito dell’affidamento successivo dei lavori a più imprese (art. 90, co. 5), questi, oltre a svolgere i compiti sopra elencati, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo dell’opera.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP)

La figura del responsabile del procedimento è disciplinata negli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e negli artt. 272, 273 e 274 per servizi e forniture del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”».

Le funzioni e compiti del responsabile del procedimento, introdotte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice (che, in linea generale, ripropone le disposizioni contenute negli artt. 7 e 8, D.P.R. n. 554/1999) sono, sinteticamente, le seguenti:

- la validazione dei progetti redatti all’interno della stazione appaltante, sempre che il Responsabile del procedimento non abbia svolto funzioni di progettista;
- le funzioni di controllo della regolarità del lavoro e la facoltà di risolvere il contratto per verificata sottostima della congruità della manodopera;
- la promozione e definizione, sulla base delle indicazioni del dirigente, delle modalità di verifica dei livelli progettuali, delle procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni, delle stime dei corrispettivi da inserire nel quadro economico di progetto;
- la verifica dell’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’ente le diverse fasi di progettazione, senza l’ausilio di consulenze esterne.

L’art. 272, comma 5, del Regolamento ammette il responsabile del proce-

dimento allo svolgimento congiunto delle funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.

In caso di cumulo delle funzioni, il responsabile del procedimento svolge le seguenti attività:

- coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile;
- verifica di conformità delle prestazioni contrattuali in funzione di garanzia della regolare esecuzione del contratto;
- redazione di apposito verbale (o altro documento) di avvio dell'esecuzione del contratto in doppio esemplare, in contraddittorio con l'appaltatore, ove previsto dal capitolato speciale;
- gestione della contabilità predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento di ciascuna stazione appaltante, emissione degli stati di avanzamento delle prestazioni contrattuali, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali;
- ordine di sospensione dell'esecuzione del contratto qualora ricorrano circostanze particolari: avverse condizioni climatiche; forza maggiore; altre circostanze speciali, come la necessità di procedere a varianti introdotte dalla stazione appaltante;
- redazione verbale di sospensione con le seguenti informazioni: ragioni della sospensione; attività svolte; eventuali cautele per la ripresa; mezzi e strumenti presenti nel luogo di esecuzione;
- emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
- disposizione di varianti, previa approvazione da parte della stazione appaltante;
- collaudo (per i contratti di forniture) o verifica di conformità (per i contratti di servizi). La conclusione delle operazioni deve avvenire non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni (o diverso termine stabilito dall'ordinamento), con obbligo di motivazione in ordine al prolungamento delle operazioni;
- emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformità;



- per gli appalti sotto soglia comunitaria: emissione dell'attestazione di regolare esecuzione non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

Non è ammesso il cumulo delle funzioni nei casi seguenti:

- in ogni caso, per interventi di importo superiore a 500 mila euro;
- per interventi di particolare importanza o complessità sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

In tali ipotesi, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso:

- per quanto riguarda l'anomalia delle offerte, il responsabile del procedimento ha la funzione di esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti;
 - il RUP svolge adempimenti in materia contributiva;
 - il RUP svolge adempimenti in materia retributiva;
 - il RUP può assumere il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
 - nei contratti di forniture e servizi, il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo intervento, il responsabile del procedimento svolge funzioni propositive, di coordinamento e informative in ciascuna fase del contratto pubblico: di programmazione, di affidamento e relativo monitoraggio dei tempi, di esecuzione, di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
 - il RUP ha l'obbligo di rendere il conto della gestione.
- Entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo,

egli trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto.

Il validatore del progetto

La Validazione del Progetto, introdotta per la prima volta dalla legge Merloni (109/94) ed oggi dettagliatamente regolamentata dagli artt. 44 ss DPR 207/2010 (verifica e validazione; quest'ultima all'art. 55) è una fase fondamentale del processo di realizzazione di un'opera pubblica, che ha il fine di:

- assicurare la qualità della progettazione ed in particolare il rispetto delle esigenze e dei bisogni che il progetto deve soddisfare in relazione all'utilizzazione, alla economicità ed alla reale possibilità di realizzazione entro i tempi previsti dell'opera progettata;
- tutelare l'Amministrazione appaltante, ed in particolare il Responsabile Unico del Procedimento, riducendo il rischio di contenziosi durante il processo realizzativo;
- tutelare il progettista sia attraverso l'individuazione preliminare di requisiti e specifiche di progetto chiari ed efficaci, sia attraverso un continuo monitoraggio dell'avanzamento del progetto mediante la verifica tecnica dei risultati della progettazione rispetto ai requisiti specificati;
- tutelare gli utenti finali dell'opera, che potranno usufruire dei manufatti realizzati nei tempi previsti, in conformità con le esigenze pianificate.

La Validazione del progetto non è un adempimento solo formale: è una "certificazione di conformità ed appaltabilità del progetto", rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dell'esito di un processo di verifica tecnica, cui il progetto è sottoposto nelle diverse fasi della sua articolazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), a fronte dei requisiti normativi fissati in fase di programmazione nel Documento Preliminare alla Progettazione e nello Studio di Fattibilità.

La Validazione del progetto, quindi, è un "processo" complesso e coinvolge una moltitudine di soggetti che, attraverso un'attività coordinata, hanno il



compito di “garantire” la Qualità della progettazione e della realizzazione di un’opera pubblica ed in particolare assicurare:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- i presupposti per la qualità dell’opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti.

La Validazione del progetto é il risultato finale di un processo organico che inizia dalla fase di programmazione di un opera pubblica, quando il Responsabile del Procedimento, individua le esigenze, gli obiettivi ed i bisogni che l’opera dovrà soddisfare attraverso la redazione del Documento Preliminare alla Progettazione. Tale analisi dei requisiti comprende anche valutazioni sul grado di approfondimento della progettazione. Il Responsabile Unico del Procedimento stabilisce un piano delle verifiche tecniche cui il progetto dovrà essere sottoposto, attraverso la definizione delle fasi di verifica (es. verifica progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) e l’estensione delle verifiche stesse (ovvero il grado di approfondimento della verifica). Sulla base del Documento preliminare alla Progettazione viene redatto il progetto da parte dei progettisti, e parallelamente, vengono eseguite le verifiche tecniche da parte dei soggetti verificatori.

Le verifiche tecniche di progetto sono condotte con riferimento ai seguenti aspetti:

- completezza della documentazione progettuale;
- contenuto degli elaborati ;
- congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
- controllo incrociato tra gli elaborati;
- affidabilità e funzionalità tecnica dell’intervento.

Il processo di validazione si conclude con l’attestazione finale rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione agli esiti delle verifiche tecniche (“la Validazione vera e propria”).

2.3. ANALISI DELLE RESPONSABILITÀ DEGLI INGEGNERI

2.3.1. *La professione intellettuale come professione protetta*

È molto difficile tentare di indicare, anche solo nei punti essenziali, i principali problemi giuridici connessi con l'esercizio delle professioni intellettuali al fine di delimitare gli odierni confini della responsabilità professionale.

Occorre, innanzitutto, essere consapevoli che la professione intellettuale è una professione particolare, protetta, nella quale l'aspetto privatistico contrattuale non è l'unico, proprio perché tale attività trascende l'interesse del singolo e riguarda l'intera collettività.

La prestazione del professionista intellettuale, pur rientrando nella generale categoria delle obbligazioni c.d. «di fare», è regolata autonomamente nel capo II del titolo III del libro V del codice civile; si tratta certamente di lavoro autonomo (cui è intitolato, appunto, il citato titolo III), ma di un lavoro autonomo che è diverso da quello del contratto d'opera, perché in esso il dispiegamento dell'intelletto, e perciò di una certa dose di autonomia, è un dato essenziale che si riflette, come vedremo, nella disciplina codicistica.

D'altra parte, la valenza pubblicistica delle professioni intellettuali emerge da molti fattori. Per poter svolgere una qualunque di queste professioni, ad esempio, è necessario nella grande maggioranza dei casi essere iscritti in un ordine professionale di categoria; ciò comporta, fra l'altro, un esame di ammissione, la soggezione alla disciplina interna amministrata generalmente da un consiglio dell'ordine e l'inserimento in un sistema previdenziale che per molti aspetti è significativamente diverso da quello cui fanno capo i lavoratori subordinati ed anche gli stessi lavoratori autonomi.

E, ad ulteriore e sicura conferma di quanto detto, sta l'interesse del diritto penale nei confronti delle professioni intellettuali, che si manifesta attraverso l'espressa previsione di una serie di reati propri che possono essere commessi soltanto da chi appartiene a una di tali categorie.



La necessità di iscriversi a un albo professionale (con tutto ciò che consegue) è il primo segno, per così dire, dell'appartenenza ad una categoria particolare cui l'ordinamento riconosce la possibilità di svolgere una peculiare funzione e ricollega, in una sorta di bilanciamento, alcune specifiche responsabilità.

2.3.2. Le “responsabilità” del professionista tecnico

In primo luogo occorre tenere conto del fatto che quando si parla di “responsabilità” è possibile distinguere tra responsabilità penale, civile e amministrativa.

Responsabilità civile: è quella derivante dalla violazione di precetti generali: se dal comportamento attivo o passivo dell'ingegnere deriva, per dolo o colpa, un danno a qualcuno, quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno (*responsabilità extracontrattuale*); analogamente tale responsabilità, che è sempre e solo patrimoniale, scatterà se viene violato un obbligo contrattuale (il progetto male eseguito o non realizzabile è anche una violazione del contratto stipulato tra committente e ingegnere: *responsabilità contrattuale*). Ovviamente tali responsabilità possono combinarsi tra loro ed essere presenti contemporaneamente: se l'edificio crolla per colpa dell'ingegnere, costui risponde al committente per responsabilità contrattuale (prestazione difettosa), nei confronti dei vicini che hanno subito danni dal crollo (responsabilità extracontrattuale), nei confronti della Procura della Repubblica per il reato di disastro colposo, e così via.

Responsabilità penale: è quella conseguente alla violazione di precetti penali e che sfocia, appunto, in illeciti penali. Il comportamento del professionista oggetto dell'accusa, in tali casi, risponde a fattispecie astratte che costituiscono delitti o contravvenzioni e determina la irrogazione di sanzioni penali (ad es. omicidio colposo per l'edificio che crolla; oppure l'abuso edilizio a cui partecipa il direttore dei lavori, oppure le dichiarazioni rese, più o meno consapevolmente (cd Falso innocuo) in sede di predisposizione di DIA, Scia e comunicazioni; ecc.).

Ma vi è poi la **responsabilità amministrativa**, spesso ingiustamente ignorata, la quale deriva da violazioni di doveri derivanti da leggi amministrative o nei confronti della Pubblica Amministrazione. Non si tratta solo della responsabilità disciplinare, ma soprattutto della responsabilità per danno erariale, in virtù della quale l'ingegnere può essere chiamato a risarcire i danni patiti dall'Amministrazione Pubblica a causa del suo comportamento.

2.3.3. *Gli elementi comuni ai vari tipi di responsabilità*

Obbligazioni di mezzi e di risultato

Si parla di “*obbligazioni di mezzi*” per significare che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare diligentemente la propria opera per raggiungere il risultato desiderato dall'altra parte, ma non a conseguirlo, poiché per ottenerlo può essere necessario il concorso di altri fattori non dipendenti dall'attività del prestatore d'opera né sempre da lui dominabili o controllabili. “*Obbligazioni di risultato*” sono, invece, quelle in cui la prestazione dovuta è costituita proprio dal risultato. In questo caso si configurerà la responsabilità per il solo fatto che un determinato risultato non sia stato raggiunto, a nulla rilevando la condotta e la diligenza impiegate dal professionista.

In passato, la distinzione e la scelta di collocare le obbligazioni del professionista nell'alveo delle obbligazioni di mezzi era dovuta alla considerazione che le prestazioni del professionista sono spesso connotate da un alto tasso di aleatorietà: il risultato, infatti, spesso può essere raggiunto solo con il concorso di ulteriori fattori favorevoli, estranei alla sfera di dominio del professionista. Così, per lungo tempo si è ritenuto che l'obbligazione del professionista fosse solo quella di porre in essere un comportamento professionalmente adeguato, espressione della diligenza richiesta dallo standard medio di riferimento, senza obbligo di far conseguire al cliente un risultato, poiché quest'ultimo è solo in parte legato casualmente alla prestazione che gli viene richiesta.



Un argomento a favore di questa teoria viene da fatto che nel contratto di prestazione professionale di carattere intellettuale, a differenza di quanto si verifica per il prestatore d'opera nel contratto di lavoro autonomo, il raggiungimento di un determinato risultato non riveste, ai fini del diritto al compenso, carattere di essenzialità.

In questa prospettiva, si riteneva che il professionista fosse tenuto soltanto a porre in essere, in modo astrattamente irreprensibile, il complesso di prestazioni, comportamenti ed atti dettati dalle regole tecniche e dalle norme di correttezza, mentre non si riteneva affatto che egli fosse tenuto a garantire il conseguimento delle aspirazioni del committente.

Nel corso del tempo l'importanza di questa distinzione, che in passato aveva una valenza unificante, è progressivamente diminuita, sino ad assumere una valenza meramente descrittiva.

La Cassazione (ad es. C. Civ. S.U. 11.1.2008, n. 577), in particolare, ha finito per osservare che la distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato "se può avere una funzione descrittiva, è dogmaticamente superata".

In concreto, a fronte di prestazioni ancor oggi inquadrabili nella categoria delle obbligazioni di mezzi, si contrappongono ambiti nei quali si è assistito al progressivo ampliamento dell'area delle obbligazioni di risultato. Esempi di tale progressivo erodersi dei confini dei due tipi di responsabilità possono essere rinvenuti nelle obbligazioni assunte dai medici nonché nelle obbligazioni inerenti, appunto, l'esercizio di alcune attività del professionista tecnico, quale, ad esempio, la redazione di un progetto di ingegneria o di costruzione. Sul punto la Cassazione (C.Civ., Sez. II, 3.9.2008, n.22129 ha statuito che *"La distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato non ha rilevanza sul regime di responsabilità del progettista. Pertanto, tale distinzione è ininfluyente ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell'elaborato, che ne*

rendano le previsioni inidonee ad essere attuate). Tale ampliamento dell'area delle obbligazioni di risultato è da inquadrarsi nel progressivo modificarsi del quadro delle responsabilità poste in capo ai liberi professionisti.

Diligenza del professionista

Nell'ambito della responsabilità professionale un ulteriore elemento di omogeneità è rinvenibile nella centralità del canone della "diligenza" e nella specificità della "diligenza professionale" rispetto alla "diligenza del buon padre di famiglia" che è propria delle obbligazioni "tradizionali".

Ogni professionista dispone (o dovrebbe disporre) di un bagaglio di nozioni tecniche che lo "qualificano" rispetto "all'uomo comune", ed è proprio in virtù di questo bagaglio di conoscenze che gli viene commissionata l'opera. La diligenza cui è tenuto il professionista non è, dunque, quella a cui è tenuto il comune debitore ai sensi dell'art. 1176, comma 1, bensì è quella prevista dal comma 2 dello stesso articolo, secondo il quale essa va parametrata alla "natura dell'attività svolta".

La diligenza esigibile dal professionista non è solo quella ordinaria del buon padre di famiglia ma è la diligenza professionale che deve essere commisurata alla natura dell'attività esercitata. L'archetipo del professionista "medio" cui fa riferimento l'art. 1176, comma 2, Codice Civile (.c.), rispetto al quale occorre misurare la condotta concretamente tenuta per valutare se vi sia stata o meno negligenza nell'adempimento delle obbligazioni professionali corrisponde alla figura di un professionista preparato e zelante. In altre parole, il professionista "medio" ex art. 1176, co. 2, c.c. non è un professionista "mediocre" ma un professionista "bravo".

Nella sola ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto implichi la "soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà" la legge (art. 2236 c.c.) prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che in questi casi il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave, mentre, al di fuori di questa ipotesi, il professionista risponde anche per colpa lieve.



Sono problemi tecnici di speciale difficoltà quelli che trascendono la preparazione media o perché non sono stati ancora studiati a sufficienza.

In sostanza, risulterà applicabile l'esenzione da responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. solo nel caso in cui l'impegno intellettuale richiesto dallo specifico caso risulti superiore a quello professionale medio.

La prova dell'esistenza del presupposto della particolare difficoltà dei problemi, che comporta una deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe sul professionista.

Naturalmente, anche nei casi di speciale difficoltà, la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il professionista risponde anche per colpa lieve.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'imperizia, come per la diligenza in generale, anche in relazione all'imperizia professionale si renderà necessario un accertamento non già in astratto, bensì in concreto, ossia relativo alle circostanze caratterizzanti la singola fattispecie.

Personalità dell'incarico (art. 2232 c.c.)

Un altro elemento che accomuna tutte le prestazioni rese dai professionisti intellettuali è, ancora oggi, quello relativo alla necessaria "personalità della prestazione". L'art. 2232 c.c. stabilisce, infatti, che il prestatore d'opera intellettuale debba "eseguire personalmente l'incarico assunto", e che egli possa avvalersi di sostituti ed ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità. La personalità rivela l'esistenza di una relazione fiduciaria, pur senza implicare l'infungibilità oggettiva o anche soggettiva della prestazione, ma più ancora persegue la finalità che sia sempre individuabile il professionista al quale debba essere imputata la prestazione, in tal modo volendosi garantire che determinate attività, aventi importanti risvolti di interesse pubblico siano esercitate solamente da persone in possesso di tutti i requisiti, di competenza e moralità, previsti dall'ordinamento.

Obblighi di fedeltà e di riservatezza

Va poi segnalato, quale ulteriore tratto unificante, che dalla relazione professionale derivano “forti” obblighi di diligenza, di informazione, di fedeltà e di riservatezza, la cui violazione può dar luogo a responsabilità del professionista. Per quanto concerne gli obblighi di fedeltà e riservatezza, essi presentano caratteristiche peculiari rispetto a quelle ordinariamente attribuibili al rapporto obbligatorio: l’obbligazione di fedeltà comporta, ad esempio, il dovere di prevenire un conflitto di interessi tra debitore e creditore, ovvero tra più creditori; l’obbligo di riservatezza assume nel rapporto professionale caratteristiche più rigorose rispetto agli ordinari rapporti obbligatori, imponendo al professionista uno stringente rispetto al segreto professionale.

2.3.4. La responsabilità civile

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

In chiave civilistica si suole generalmente operare una distinzione fra **responsabilità contrattuale** ed **extracontrattuale**. La prima nasce dall’inadempimento di un’obbligazione così come sancito dall’art. 1218 c.c. (*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*) mentre la seconda nasce dalla commissione di un fatto illecito estraneo ad un rapporto contrattuale ai sensi di quanto previsto dall’art. 2043 C.C. (*Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*).

Per comprendere la differenza tra le due responsabilità, è utile sottolineare la distinzione tra contratto, da una parte, e fatto illecito, dall’altra. Essi hanno natura diversa: il contratto è lecito, frutto dell’esercizio di una libertà del soggetto; il fatto illecito è, invece, commesso in violazione di un dovere.



La responsabilità in cui può incorrere il contraente (colui che ha stipulato il contratto) deriva dal non aver mantenuto l'impegno assunto, per cui è a questo impegno che dovranno rapportarsi fondamento e limiti della responsabilità.

La responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, invece, deriva dalla circostanza che si è provocato un danno "ingiusto" ad altri, mediante un comportamento slegato da un rapporto contrattuale, onde il fondamento ed i limiti di tale responsabilità sono da ricercarsi nella norma di legge.

In sintesi:

- la responsabilità contrattuale sorge per la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta; essa sanziona l'inadempimento dell'obbligazione quale dovere specifico verso un determinato soggetto;
- la responsabilità extracontrattuale scaturisce, invece, dalla violazione di norme di condotta che regolano la vita sociale e che impongono doveri di rispetto degli interessi altrui a prescindere da una specifica pretesa creditoria.

Le principali differenze tra i due tipi di responsabilità, sul piano della disciplina, sono le seguenti:

- onere della prova: in materia di illecito extracontrattuale spetta alla vittima (ex art. 2697 c.c.) provare la colpa del danneggiante, mentre in tema di inadempimento spetta al debitore dimostrare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
- prescrizione: di regola, l'azione per il risarcimento di un danno da illecito aquiliano (ex art. 2043 c.c.) si prescrive in cinque anni, mentre l'azione per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale si prescrive in dieci anni (anche se vi sono numerose eccezioni);
- danno risarcibile: l'illecito extracontrattuale obbliga al risarcimento di tutti i danni, anche quelli non prevedibili mentre, nell'inadempimento contrattuale che non dipenda da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al

danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. Per quanto concerne la prova dell'effettiva esistenza del danno e della sua entità, essa deve essere fornita dal danneggiato, il quale deve produrre tutti gli elementi necessari onde potersi determinare la reale sussistenza del danno ed il suo ammontare;

- costituzione in mora: in linea generale, solo in materia di illecito extracontrattuale essa non è necessaria;
- imputabilità del fatto dannoso: l'incapacità incolpevole di intendere e di volere esclude la responsabilità del danneggiante in materia extracontrattuale ma non rileva in ambito contrattuale.

Solitamente la responsabilità che grava sull'Ingegnere si configura come di natura contrattuale nei confronti del committente mentre di tipo extracontrattuale nei confronti di terzi; ciononostante il tentativo di schematizzare così semplicemente le casistiche possibili risulta il più delle volte forzato in quanto non è quasi mai da escludere la coesistenza delle due tipologie rispetto ad uno o all'altro dei soggetti subenti il danno (committente o terza persona).

A tale ultimo riguardo, occorre precisare che il professionista intellettuale può, infatti, essere chiamato a rispondere tanto a titolo di responsabilità contrattuale quanto extracontrattuale. Se, da un lato, infatti, il momento centrale dell'attività del professionista è costituito dal contratto avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale, dall'altro, può accadere che il professionista, nello svolgimento della propria attività, sia chiamato a rispondere nei confronti del "cliente" anche a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Risulta quindi più efficace schematizzare l'aspetto della responsabilità civile dell'Ingegnere nello svolgimento della sua professione distinguendo fra responsabilità nei confronti del committente e nei confronti di terzi.

Responsabilità civile nei confronti del committente

Nel caso in cui la responsabilità sia conseguenza dell'inadempimento di un rapporto contrattuale, come nell'eventualità che sia frutto della violazione del



principio generale del *neminem laedere* (di cui si dirà tra poco), la responsabilità medesima si basa su una condotta informata a dolo o a colpa, a meno che non si versi, con riguardo alla sola responsabilità aquiliana, in una ipotesi eccezionale di responsabilità oggettiva, cioè attribuita indipendentemente dal dolo o dalla colpa del soggetto.

Il dolo e la colpa rappresentano l'elemento soggettivo dell'illecito: il primo si ha quando il risultato dell'azione o dell'omissione da cui il danno deriva è previsto e voluto dall'agente, mentre la seconda viene riferita al comportamento dell'agente, che senza la volontà di provocare danni ad altri è causa di un evento lesivo a titolo della sua negligenza, imperizia, imprudenza ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline.

Il concetto di **colpa professionale**, presupposto essenziale per una imputazione di responsabilità, risulta poi meglio definito dall'art. 2236 C.C. (*Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.*); risulta evidente che in caso non sorgano problemi tecnici di particolare complessità, si configura in tutti i casi, anche se in gradi differenti da situazione a situazione, la responsabilità dell'ingegnere.

Il concetto di colpa richiama sempre una mancanza nel comportamento concreto di un soggetto rispetto al modello di condotta astrattamente fissato da una norma. In base alla tradizione romanistica, distinguiamo tre gradi di intensità della colpa:

- colpa grave, se è ravvisabile nel comportamento dell'agente una macroscopica e inescusabile negligenza, poiché egli omette di osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano;
- colpa lieve, se vi sono mancanze rispetto alla regola generale del comportamento del buon padre di famiglia, cioè dell'uomo medio;
- colpa lievissima, per le negligenze marginali e, comunque, solo in caso di responsabilità extracontrattuale.

Il dolo viene generalmente equiparato alla colpa grave.

Ad integrare l'illecito è, di regola, sufficiente una colpa lieve, ossia una condotta non conforme alla diligenza ordinaria.

Eccezionalmente la responsabilità può essere limitata ai casi di colpa grave, ossia ai casi di inosservanza delle elementari regole di prudenza o delle elementari regole tecniche di una data professione.

In particolare, con riferimento al campo professionale tecnico, deve ritenersi sussistente la colpa grave nel caso in cui un professionista commetta errori grossolani (ad esempio, è fuor di dubbio che sussista la colpa grave del professionista tecnico che abbia ritenuto sufficiente la resistenza di un pilastro a sopportare una certa struttura, venendo poi smentito dal crollo della struttura medesima).

Non bisogna inoltre credere che il danno di cui il professionista possa rendersi responsabile derivi unicamente dalla corretta esecuzione della prestazione tecnica di cui è stato incaricato: essa può dipendere ad esempio da inadempienza contrattuale relativa ai tempi e ai modi di esecuzione delle stesse prestazioni. A questo riguardo si esprime l'art. 1218 del Codice Civile (*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*) e dall'art. 2237 che disciplina il comportamento delle parti in questi casi (*Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.*). Sebbene non espressamente evidenziato nei due articoli citati, anche una inadempienza in termini di modi di esecuzione (ad es. la produzione di elaborati progettuali incompleti o di scarsa comprensibilità) potendo implicare ritardi e difficoltà in fase di avvio, esecuzione e collaudo dell'opera può configurare questo tipo di responsabilità civile.



Infine ci sembra opportuno, anticipando aspetti che verranno affrontati nel seguito della trattazione, menzionare il caso in cui la prestazione di opere o servizi sia erogata al committente da una società di capitali (società di ingegneria). Il concetto generale di colpa non pone seri problemi di interpretazione facendo riferimento al già citato dovere di diligenza, prudenza e perizia. Nello specifico:

- la negligenza si manifesta nella carenza di quell'attenzione che occorre normalmente nella vita di relazione (si tratta, più specificamente, di violazione di regole sociali);
- l'imprudenza è la violazione delle modalità imposte dalle regole sociali per l'espletamento di certe attività e il difetto delle necessarie cautele, suggerite dall'esperienza, idonee a prevenire il danno (es.: accendere un fiammifero in prossimità di materie infiammabili);
- l'imperizia è l'inosservanza delle regole tecniche proprie di una determinata professione, acquisite con lo studio e con l'esperienza e che consentono di eseguire la prestazione secondo le regole dell'arte;
- l'illegalità consiste nell'inosservanza delle norme giuridiche che prevedono specifiche misure idonee ad evitare o diminuire il pericolo di danni ingiusti.

L'errore professionale

L'errore professionale consiste in un comportamento che si rivela obiettivamente non adatto alla fattispecie concreta, anche se il professionista ha espletato l'incarico con diligenza, applicando le nozioni di ogni buon prestatore d'opera intellettuale del suo ramo, tenendo conto delle circostanze che potevano essere da lui conosciute al momento di agire.

La condotta viziata da errore professionale viene generalmente ritenuta non colpevole, non solo perché il professionista ha agito con la diligenza, la perizia e la prudenza richieste, rispettando norme e regolamenti, ma anche per il fatto che si deve tener conto delle complesse problematiche che il caso specifico evidentemente presentava.

Non qualunque errore può essere ricompreso nella nozione di errore profes-

sionale. Se l'attività da prestare non manifesta alcun particolare problema tecnico ed il professionista sbaglia, ad esempio, per una banale disattenzione, ci troviamo dinanzi ad un caso di errore comune del professionista stesso, il quale comporta l'applicazione delle norme sulla responsabilità del prestatore d'opera intellettuale.

Responsabilità civile nei confronti di terzi

Il concetto di responsabilità civile nei confronti di terzi risulta decisamente di più ampio spettro rispetto a quella precedentemente considerata in quanto prescinde da qualsiasi rapporto possa intercorrere fra autore del fatto e parte lesa. A tal riguardo l'art. 2043 c.c. si esprime dicendo che: *Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*, proponendo in questo modo il concetto di derivazione latina del *neminem ledere*. Sebbene non menzionato nell'articolo succitato la giurisprudenza è concorde nel ritenere applicabile anche in questi frangenti, nel caso di responsabilità civile dell'ingegnere, i criteri dell'art. 2236 riguardanti l'impunità del professionista in caso di comprovata difficoltà dell'opera non a fronte di una mancata diligenza, sebbene essa a rigori si riferisca al rapporto contrattuale fra committente e progettista.

Per il fatto che danni a terzi discendono inevitabilmente dalla materiale esecuzione dell'opera, il più delle volte la responsabilità dell'evento dannoso non è imputabile unicamente all'ingegnere ma anche alle altre figure intervenute; ciò rende molto più difficile in questa sede analizzare la situazione in quanto le ipotesi formali alla base delle imputazioni di responsabilità devono essere analizzate caso per caso e non sono quindi facilmente generalizzabili.

In molti casi diventa fondamentale considerare le effettive mansioni svolte dall'ingegnere e le effettive cause che possono essere considerate generatrici del danno (concetto fra l'altro abbastanza ovvio): non è infatti pensabile che l'ingegnere si accolli l'intera responsabilità per dati o elementi imprecisi o erronei fornitigli da terze parti qualora ne abbia accertato quanto meno l'attendibilità, così come la sua responsabilità possa essere o non essere attenuata (o



addirittura assorbita da terzi), nel caso in cui la sua funzione sia solo di progettista e non di direttore dei lavori. In questo caso è importante sottolineare che è compito del direttore effettuare una verifica analitica del progetto che gli viene fornito e, di conseguenza, si rende corresponsabile anche di eventuali vizi di progettazione. In molti casi poi alle responsabilità del progettista e del direttore dei lavori concorre la responsabilità propria dell'appaltatore dei lavori, a meno che questi non abbia, per espresso patto contrattuale, veste di *nudus minister* (ovvero di mero esecutore di ordini). A questo riguardo la Cassazione si è espressa come segue: “nel caso di danno... per concorrenti inadempienze del progettista e dell'appaltatore sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido” (Cass. Civile – Sez. II – 24 febbraio 1986 n.1114).

Un ultimo aspetto che importa in questa sede annoverare, sebbene generalmente infrequente, è il danno causato dall'ingegnere nei confronti di un collega. In questo caso la scarsa diligenza, perizia o prudenza usata dal professionista, al di là di configurare una inadempienza contrattuale nei confronti della committenza, può anche configurarsi come causa di danno nei confronti di un secondo progettista al quale siano state commissionate prestazioni distinte ma afferenti la medesima opera: in questo caso oltre alla responsabilità nei confronti del committente si presenta una responsabilità extracontrattuale nei confronti della terza parte, ciò indipendentemente dal fatto che sussistano le condizioni per imputare al progettista sanzioni di tipo disciplinare da parte del suo Ordine professionale per violazione dei principi di deontologia.

2.3.5. La responsabilità penale

Oltre alla responsabilità di ordine civile di cui è investita la figura dell'ingegnere, egli non è indenne dal rischio di incorrere in violazioni delle norme penali.

Le norme di principale riferimento sono costituite:

- dall'art. 449 C.P. (*"Delitti colposi di danno. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone"*);
- e dall'art. 676 C.P. (*"Rovina di edifici o di altre costruzioni. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309"*).

Sebbene gli artt. 449 e 676 C.P. siano quelli che più direttamente fanno riferimento all'attività dell'ingegnere, egli può incorrere ad eventi di ben maggior gravità sempre contemplati dal Codice Penale, come ad esempio il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 C.P. (*"Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309"*).

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni



gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

- o il reato di omicidio colposo ex art. 589 C.P. (*"Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
3. *nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici").*

Inoltre all'ingegnere, nello svolgimento della sua attività professionale, si possono prospettare ulteriori responsabilità di natura penale in caso di violazioni della normativa antisismica, o della normativa urbanistico-edilizia o di

quella riguardante la direzione dei lavori e il collaudo di opere a struttura metallica o in cemento armato.

Per concludere, è importante fare alcune considerazioni anche sul delicato e complesso problema delle responsabilità di natura penale che l'ingegnere può assumere allorché la sua prestazione possa incidere in maniera diretta o indiretta sulla gestione dei contratti di appalto e sui costi effettivi dell'opera. A stretto rigore esso dovrebbe essere considerato assolutamente estraneo al problema; ciononostante nella pratica egli può incidere in maniera decisiva con il suo operato su questo aspetto (si pensi all'incidenza sui costi di produzione che possono avere varianti in corso d'opera, ordini di servizio, perizie suppletive...). Se il professionista dunque adotta provvedimenti o scelte opinabili nel merito facendo lievitare gli oneri per una delle due parti (la stazione appaltante) a favore della controparte (l'impresa esecutrice) per errore o per difetto di diligenza, egli sarà eventualmente soggetto a giudizio in sede civile che ne accerti le effettive responsabilità. Accade però spesso che in questo genere di accadimenti al professionista sia imputabile una volontarietà e consapevolezza delle scelte prese: il comportamento dell'ingegnere solitamente è dettato dalla contingenza di portare a compimento un'opera trovando sul piano economico una serie di compromessi fra stazione appaltante e impresa esecutrice, per mezzo di irregolarità da parte di una e reciproca comprensione da parte dell'altra. Sebbene in questi casi il professionista non ne riceva un utile (se non quello eventualmente di vedere portata a compimento l'opera da lui progettata) ad egli è imputabile la gran parte della responsabilità dell'illecito che si configura a norma dell'art. 640 C.P. (*"Truffa. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032"*).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;



2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
- 2 bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Per concludere riteniamo sia importante soffermarci su un ulteriore concetto.

La professione di ingegnere, considerata una professione tutelata dal nostro codice legislativo, impone a chi la esercita di adempiere ai suoi doveri di pubblica utilità e interesse sopra ogni cosa. Ciò trova riscontro anche nelle succitate norme in cui, sebbene non esplicitamente, si mette in evidenza come l'ingegnere, a prescindere se libero professionista o dipendente, è tenuto sì a salvaguardare gli interessi economici e di utilità del proprio committente, ma mai a discapito della collettività, di fronte alla quale è tenuto a rispondere di eventuali colpe, indipendentemente dalle altre figure che hanno partecipato al compimento dell'opera. Ciò assume ancora maggior vigore dal punto di vista penale. Pur sapendo di commettere una ripetizione che ad alcuni sembrerà superflua, richiamiamo come esempio di quanto detto la già citata sentenza della Cassazione Penale del 2 luglio 1987: *“...ai fini della responsabilità di reato colposo a nulla rileva che la qualifica di direttore dei lavori sia stata assunta nell'interesse del committente in quanto, sotto il profilo penalistico interessa che l'agente abbia influito con la propria attività sul corso dei lavori del manufatto, sicché possa ravvisarsi la sussistenza del nesso di causalità tra quella attività e l'evento concretatosi in sinistro.”*

2.3.6. La responsabilità amministrativa

Infine occorre segnalare il problema della responsabilità per danno erariale.

Nell'ambito della responsabilità amministrativa, questa designa la partico-

lare responsabilità che può essere attivata a tutela dei danni subiti dalla Pubblica Amministrazione a causa dell'operato del professionista.

Contrariamente a quanto molti pensano, questa responsabilità non riguarda soltanto gli ingegneri pubblici dipendenti, ma anche i liberi professionisti nel momento in cui assumono determinati incarichi, tal da incardinare un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione. La Corte dei Conti, quindi, rimane competente, in questo caso, a giudicare anche soggetti che non sono dipendenti pubblici o amministratori.

Occorre peraltro tenere distinta la posizione del progettista dell'opera pubblica da quella del direttore dei lavori. Dopo un lungo dibattito su questo tema, infatti, una sentenza (Cass. S.U. n.5781/2004) ha sancito che il direttore dei lavori di un'opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti i quali comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di "agente", deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, assumendo la qualità di "organo tecnico e straordinario della stessa", con la conseguenza che, *"con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti"*.

Tali caratteristiche non sono invece riscontrabili, almeno secondo parte della giurisprudenza della Corte dei Conti, nel progettista dell'opera pubblica, in quanto il rapporto che viene instaurato non è una relazione funzionale con l'ente pubblico tale da determinare l'esercizio di poteri propri della pubblica amministrazione. Il progetto, infatti, viene fatto proprio dall'ente mediante una specifica approvazione, così che il rapporto rimane caratterizzato dalla natura di contratto d'opera professionale, senza l'inserimento di quelle connotazioni pubblicistiche sopra citate a proposito della direzione lavori.

Nel caso in cui si cumulino le posizioni di progettista e di direttore dei lavori scatta ugualmente la giurisdizione della Corte dei Conti sulle pretese risarcitorie connesse alla attività nel suo complesso, atteso che, in tali casi, i doveri di veri-



fica del progetto, propri del direttore dei lavori, assorbono quelli del progettista.

Deriva da quanto sopra che in alcuni casi la pretesa risarcitoria contro il professionista sarà fatta valere davanti al giudice ordinario, negli altri, sopra citati, potrà scattare la competenza della Corte dei Conti.

La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di danno erariale si attiva ad opera della Procura regionale, che, quale organo di accusa pubblica, formula la ipotesi di danno a carico del professionista mediante un *"invito a dedurre"*, contenente la contestazione circa i danni causati all'amministrazione per dolo o colpa grave. Se i chiarimenti forniti vengono ritenuti esaustivi, il procuratore archivia; altrimenti passa alla fase successiva, per cui cita in giudizio il professionista chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni dallo stesso causati. Si instaura così il processo vero e proprio avanti alla Sezione regionale della Corte dei Conti, e con le regole di tale processo, si arriverà alla sentenza di condanna o proscioglimento.

I repertori offrono vari esempi a questo proposito, che toccano tutti i momenti funzionali della direzione lavori.

Ad esempio, la condanna per l'aver dato pareri circa la necessità di proroghe del termine di ultimazione dei lavori, "concorrendo in questo modo alla adozione di scelte amministrative che abbiano comportato la mancata applicazione delle penali contrattualmente previste a carico dell'impresa per il ritardo "(C.Conti Molise, 11.2.2002 n.4); oppure subisce condanna il d.l. che resti inerte dinanzi a gravi ritardi di esecuzione imputabili all'appaltatore di un'opera pubblica comunale, senza replicare neppure alle di lui riserve, e si sottragga altresì al dovere di tenere una contabilità ordinata e tempestiva, non può non rispondere, a titolo di responsabilità amministrativa indiretta per colpa grave, dei danni civili corrisposti dall'ente locale verso la ditta appaltatrice, nonché dei costi del procedimento arbitrale (Corte Conti, sez. II, 26 giugno 2002, n. 210/A). Altra ipotesi di rilevante gravità si è ravvisata quando il d.l. ordini all'appaltatore senza il consenso dell'ente appaltante l'esecuzione di varianti al progetto con lavori aggiuntivi impegnando così l'amministrazione per una spesa maggiore del-

l'importo dell'appalto aggiudicato (C.Conti, IV, n.303/2000; altre ipotesi di condanna riguardano, ancora, la inutilizzabilità dell'opera conseguente a cattiva gestione dell'edificazione; o la cattiva gestione dei fondi pubblici che consentivano l'edificazione. Per quanto concerne i compiti amministrativi (che determinano anche la responsabilità del collaudatore) vanno citate le sentenze che hanno riconosciuto la responsabilità per la mancanza di documentazione necessaria, la mancata corretta tenuta dei registri, la mancata contestazione di errori della impresa, la mancata relazione su fatti o dati o aspetti rilevanti all'ente o al responsabile del procedimento, e così via.

Un minimo di esperienza su questa materia svela un meccanismo di accertamento della responsabilità che segue uno schema di indagine e logico deduttivo costante. Accertato il danno, il direttore dei lavori e, dopo la riforma, il responsabile del procedimento, sono i soggetti più facili da colpire, proprio per le funzioni da essi ricoperte, e proprio per quella garanzia di *"legalità"* che il d.l. riveste nell'ambito della realizzazione dell'opera pubblica. L'accusa, infatti, può essere condotta più agevolmente ove parta con l'affermazione di doveri funzionali contrapposti ad un risultato (il danno patito dalla p.a.) che il professionista doveva evitare, e ove sottolinei l'esistenza di doveri di vigilanza attiva, di controllo, di prevenzione, di diligenza e preparazione che avrebbero certo determinato un risultato pratico doveroso. In questo modo, basta colmare la lacuna probatoria del nesso di causalità tra doveri e danno prodotto per integrare lo schema della responsabilità previsto dalla legge. In moltissimi casi la mancanza di prove documentali rende difficile l'opera del difensore. In un processo tutto documentale, che verte in materia di procedimenti amministrativi, la mancanza di documenti è una carenza difficile da colmare. Qui si sconta una non saggia prassi di molti professionisti, i quali si affidano alla loro capacità relazionale con l'impresa e con l'ente e svolgono gran parte della loro attività tutta verbale, lasciando, purtroppo, solo tracce verbali di alcuni passaggi critici del lavoro svolto. Un complesso di attività che svanisce come inesistente nel processo, ove contano le prove e non i racconti, con evidenti pregiudizi per la difesa.

Da un lato, infatti, si ha quasi paura a scrivere fatti che vengono reputati po-



tenzialmente pregiudizievoli per l'ente; dall'altro si tende a non aggravare la posizione dell'impresa, per la consueta fretta di rispettare il crono programma, alla luce dell'interesse dell'ente a completare l'opera. Non contestare certi comportamenti dell'impresa, il non rispondere per iscritto a diffide o a richieste di informazioni o il non trasmettere relazioni ma limitarsi alle telefonate, o il minacciare solo a parole la corretta tenuta del cantiere, si può pagare cara in termini processuali, giacché si impedisce una replica alla presunzione di *mala gestio* su cui punterà la Procura. In questo modo si crea poi un vuoto probatorio che faciliterà l'immagine di un d.l. che ha deviato dalle sue funzioni, e che non solo ha creato danni, ma ha creato ambiguità nel rapporto contrattuale, ha impedito una adeguata tutela all'ente per la mancanza di documenti, di contestazioni, di relazioni che avrebbero consentito e determinato atti diversi e quindi con il suo comportamento si è arrogato funzioni non sue, tacendo quando doveva parlare o assecondando inerzie dannose, quasi a diventare arbitro, e non controllore, delle prerogative dell'una o dell'altra parte. Il tutto, nella pratica, viene poi marcato con la consueta conflittualità con la tesi difensiva del responsabile del procedimento, che è portatore, ovviamente, di interessi e quindi di una strategia difensiva opposta nel processo.

3.

GLI ASSICURATORI

3.1. OFFERTA DEL MERCATO E TIPOLOGIE DI POLIZZE ESISTENTI

Nel mercato assicurativo sono presenti diversi tipi di polizze che assicurano l'ingegnere dai rischi connessi alle varie responsabilità in cui può incorrere nell'esercizio delle attività riconducibili alla propria sfera professionale.

È opportuno, in via preliminare, affrontare le differenze tra i due regimi di garanzia presenti sul mercato, ovvero i sistemi "*loss occurrence*" e "*claims made*".

La recente evoluzione commerciale, con particolare riferimento alle polizze per la responsabilità civile, ha visto il passaggio dal primo al secondo modello.

Loss occurrence, ovvero "per epoca di accadimento del fatto illecito", è la clausola tradizionale che, nel solco del disposto dell'art. 1917 c.c., considera operante l'assicurazione per i sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione. In tale disposto contrattuale, si considera che il sinistro (causa/effetto) si verifichi nello stesso momento in cui vi è l'illecito che determina la responsabilità oggetto della garanzia assicurativa.

La clausola *claims made*, ovvero letteralmente "per richiesta fatta", delimita invece l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato e da questi denunciate all'assicuratore entro il periodo di validità della polizza.

Precisiamo innanzitutto che, al contrario delle pregresse *loss occurrence* (in cui, come detto, l'operatività della garanzia era da ritenersi strettamente legata al tempo dei fatti illeciti) le clausole *claims made*, diffuse maggiormente nei contratti di ma-

trice anglosassone ed entrate nella prassi del nostro sistema contrattualistico da circa un decennio, delimitano l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate all'assicuratore entro il periodo di vigenza della polizza (o anche ampliando i limiti di tale vigenza contrattuale ad un periodo postumo, come vedremo più avanti), ancorchè il danno o la condotta lesiva si siano verificate antecedentemente rispetto al momento della stipula della copertura assicurativa.

Dal momento in cui le polizze *claims made* hanno invaso il mercato assicurativo italiano, la giurisprudenza è alla ricerca di una comune impostazione sulla loro valutazione, incentrando sostanzialmente l'analisi sulla tipicità o meno di queste clausole e sull'eventuale vessatorietà delle stesse.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario ha negato che l'inserimento della clausola contrattuale renda automaticamente il contratto atipico e la sentenza n. 3527/10 del Tribunale di Milano ha evidenziato che, per rendere atipico un contratto, è necessario che la deroga apportata contrattualmente dalle parti infici gli elementi essenziali dello stesso.

La clausola *claims made* "non modifica e non elimina la natura aleatoria del contratto, né l'oggetto, che continua ad essere rappresentato dal fatto illecito dedotto nella polizza"; la clausola, così come prevista, si limita "semplicemente a condizionare l'operatività alla circostanza che il danneggiato avanzi la relativa richiesta di risarcimento" nel periodo di vigenza della polizza.

La clausola *claims made*, non solo non si pone in deroga alla previsione del dettato codicistico ex art. 1917 c.c., "ma ne integra semplicemente il precetto, al pari della clausola *loss occurrence*, a seconda che i contraenti adottino l'una o l'altra prospettiva".

Per quanto riguarda la presunta vessatorietà della clausola, il Tribunale di Milano, con la recente sentenza n. 2738/11 ha precisato che "appaiono lecite tutte le clausole in cui si intende assicurare anche un periodo antecedente alla stipulazione del contratto, alla condizione che vi sia un'alea di incertezza indispensabile nel contratto di assicurazione". Quindi, affinché la clausola *claims*



made abbia effetti retroattivi rispetto alla data di stipula del contratto assicurativo e l'elemento rischio sia fatto salvo, è necessario, al momento della stipula, che entrambe le parti ignorino che prima della stessa abbia avuto inizio la serie causale dannosa, oppure che solo parte assicurata lo ignori, ma non gli sia giunta alcuna richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo.

A quanto sembra, la giurisprudenza tende ad essere flessibile e duttile alle innovazioni contrattuali, tentando di conciliare la tutela delle parti e l'adeguamento all'ordinamento codicistico.

Venendo ora alla struttura della polizze e alle garanzie offerte, vale evidenziare come attualmente, nel mercato assicurativo, siano molto diffuse le cosiddette polizze *all risks*. Si tratta di polizze innovative rispetto alla concezione tradizionale delle polizze di assicurazione, che generalmente erano a rischio *definito o nominato*, cioè prevedevano che le parti dovessero espressamente specificare gli eventi per i quali ci sarebbero state le coperture.

Invece, con le polizze *all risks*, si utilizza una logica completamente opposta: l'Assicurato riceve tutela e copertura per tutto ciò che non viene specificatamente escluso nel contratto di polizza.

Risulta evidente che, in questo modo, si ottiene una copertura molto più ampia e completa rispetto a quella offerta dalle polizze a *rischio definito o nominato*, nelle quali, tra l'altro, la scelta dell'elenco degli eventi da inserire nella polizza per ottenere la copertura è tutt'altro che agevole, perché sono moltissime le condizioni e le variabili di cui tener conto.

In generale, esistono numerose compagnie di assicurazione che propongono polizze di assicurazione con coperture *all risks* dedicate a un determinato settore o attività, o anche legate a una determinata tipologia di danno che potrebbe verificarsi.

In questa sede, ci interessa analizzare i vari tipi di polizze *all risks* che, in vario modo e a seconda del tipo di attività svolta, assicurano gli ingegneri nei diversi ambiti in cui gli stessi svolgono la propria attività professionale.

3.2. RESPONSABILITÀ DIPENDENTI PUBBLICI

Per cominciare, prendiamo in considerazione le polizze a copertura della responsabilità civile e amministrativa degli ingegneri che operano al servizio della Pubblica Amministrazione.

Queste polizze possono essere stipulate direttamente dall'Ente di appartenenza, che assume dunque la veste di Contraente, a favore dei propri dipendenti. Tra i funzionari tutelati dall'assicurazione rientrano i dipendenti tecnici, regolarmente abilitati o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che abbiano un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che svolgono attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione del progetto, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o esecuzione del collaudo statico dell'opera e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento, o il personale di supporto al Responsabile del Procedimento.

L'Assicurazione si obbliga, nei limiti dei massimali di garanzia, a tenere indenne l'Assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare all'Amministrazione contraente e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di fatti od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle sue funzioni e/o della carica ricoperta presso l'Amministrazione contraente, che hanno cagionato ad essi un danno.

Normalmente le polizze di RC patrimoniale contratte dagli enti pubblici escludono dalla garanzia i danni commessi con dolo o colpa grave. Tuttavia, le condizioni particolari della polizza e le condizioni aggiuntive contenute in apposite appendici, derogano al principio generale e, previa adesione di ogni Assicurato, estendono la garanzia ai danni conseguenti a fatti commessi con colpa grave.

La Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha modificato la prassi secondo cui era l'Ente contraente, a proprie spese, ad assicurare la colpa grave dei funzionari. L'art. 3 comma 59 della legge recita testualmente:



“È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.”

I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.”

La Finanziaria conferma quanto più volte ribadito dai Giudici Contabili. Costituisce danno erariale la spesa per il pagamento dei premi di una polizza che miri a coprire i dipendenti dal rischio di una responsabilità amministrativa per danni provocati nei confronti dello stesso ente.

Con l’entrata in vigore della Finanziaria 2008, spetta pertanto a ciascun funzionario aderire alla garanzia “colpa grave”, pagando il relativo premio.

Accanto alle tradizionali polizze stipulate dagli enti pubblici, esistono delle convenzioni per l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti della P.A., che includono apposite appendici per l’estensione della copertura alla responsabilità civile professionale dei tecnici. Tali appendici normalmente includono alcune condizioni aggiuntive in relazione a sinistri derivanti da specifiche attività tecniche, come ad esempio:

- consulenza ecologica e ambientale;
- verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs n. 163/2006 e dal regolamento di attuazione;
- l’attività del Responsabile Unico del Procedimento;
- le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di

igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, comprese le attività svolte dall'Assicurato in funzione di "datore di lavoro" e/o "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché di "committente", "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione" e/o "coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Per aderire alle suddette convenzioni, il professionista deve compilare l'apposito modulo di adesione, indicando la categoria di appartenenza e il massimale di polizza per cui si intende assicurare.

È importante notare che i dipendenti tecnici, a differenza degli altri funzionari, proprio in ragione del tipo di rischio sotteso alla carica svolta, sono coperti per la responsabilità civile derivante anche da danni materiali involontariamente causati a terzi, generalmente esclusi dallo scopo della garanzia della polizza di RC patrimoniale.

Quanto alle spese legali, la clausola di polizza che le disciplina è accessoria alla condizione principale di attivazione della garanzia, contenuta nell'oggetto della polizza, ovvero la richiesta di risarcimento scaturente dal fatto illecito dell'Assicurato. Non trattandosi di una polizza di tutela legale pura, in assenza di una formale richiesta di risarcimento, come definita in polizza, gli Assicuratori non hanno interesse a difendere la posizione dell'Assicurato. Del resto lo stesso art. 1917 c.c., il cui disposto ispira gli articoli di polizza che disciplinano la gestione delle vertenze di sinistro, prevede al primo comma che, nell'assicurazione della responsabilità civile, *l'Assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (2952).*

La polizza prevede che siano a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto



massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del relativo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale, di cui sopra.

È importante notare che, proprio perché esiste un patto di gestione della lite, gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati in accordo con l'Assicurato, oltre a non rispondere di multe, ammende (in considerazione del carattere punitivo di tali provvedimenti, la loro inclusione nella copertura sarebbe infatti *contra legem*) né delle spese di giustizia penale.

3.3. LE “POLIZZE MERLONI”

La cosiddetta legge Merloni (legge 109 del 1994, modificata dalla legge 415 del 1998, la Merloni ter) introduce negli appalti pubblici principi tesi a creare trasparenza, correttezza e garanzie maggiori per la Pubblica Amministrazione.

Prevede, tra l'altro, l'abolizione dell'Albo nazionale costruttori, l'istituzione dell'Autorità garante, la separazione tra progettista e costruttore, le garanzie fideiussorie per il costruttore e, per quanto ci riguarda più da vicino, l'obbligo di assicurazione per il progettista.

A questo punto è bene compiere un passo indietro per ricordare come l'articolo 2043 del Codice civile obblighi “chiunque commetta un fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto” a risarcire il danno. Ciò vale, a maggior ragione, per le professioni intellettuali – e quindi per l'attività di progettista (art. 2236 c.c.) – e per il settore dell'edilizia nel quale le attività svolte possono provocare danni anche gravissimi. Ecco da dove nascono le polizze base di Responsabilità civile professionale le quali, si badi bene, non coprono i rischi indicati dalla Merloni, per i quali è necessario stipulare polizze apposite o estensioni in occasione di specifici lavori progettati. Tali coperture specifiche riguardano, da una parte, i danni arrecati alle opere in costruzione (con esclusione di quelli derivanti da errori di progetto, da atti di terzi – vandalici o

delittuosi – e da cause di forza maggiore) ed i danni arrecati durante tale attività (per tutta la durata della costruzione). Dall'altra, le coperture vengono richieste anche per la responsabilità decennale postuma, come definita dall'art.1669 c.c. (sia per i danni all'opera, sia per quelli causati a terzi dalla stessa).

Ma quali sono, nella pratica, i rischi cui si espone un progettista che dovrebbero essere coperti dalla polizza Merloni?

Lo spiegava già l'articolo 105 del regolamento d'attuazione della legge Merloni, il D.p.r. 554/1999, entrato in vigore nel luglio 2000.

In primo luogo ci sono le nuove spese di progettazione. Con questa espressione si indicano gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista, senza costi e oneri per la stazione appaltante, deve essere inderogabilmente previsto nel contratto. Secondariamente, ci sono i maggiori costi, ossia la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni, nonché i maggiori costi che l'Amministrazione deve sopportare per le varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo.

Da notarsi che dall'anno 2000 (in ottemperanza al comma 4 del succitato articolo 105) il progettista non deve essere assicurato dalla data di approvazione del progetto (in quel momento deve solo presentare la dichiarazione che impegna una compagnia al rilascio di una copertura assicurativa Merloni), bensì dalla data di affidamento dei lavori. Così recita infatti il testo di legge: "il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con-



tenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario". Si evita così il pagamento dei premi in un periodo, di fatto, inattivo.

Soggetti contraenti della polizza sono, da una parte, la Compagnia assicurativa e dall'altra ci possono essere tanto un singolo professionista quanto un'associazione di professionisti. Qualora la polizza venga stipulata da una società, la copertura viene prestata sia al Contraente (società) sia ai singoli professionisti incaricati della redazione del progetto; nel caso poi di associazione temporanea la polizza dovrà prevedere copertura per tutti professionisti che ne fanno parte.

Ogni polizza dedica spazio alla definizione dei termini più significativi, ricorrenti o tecnici utilizzati nel testo. Alcuni riguardano in modo specifico il rischio in questione. Tra le principali c'è l'identificazione del committente: non solo enti pubblici, secondo l'articolo 2 della legge 109/94, ma anche enti diversi che realizzino opere di genio civile o di interesse pubblico (ospedali, scuole, ecc...) con sovvenzioni o tributi statali. Indispensabile anche un riferimento alla stessa legge Merloni, in quanto è la norma fondamentale su cui si basa la copertura stessa. Viene poi definito il sinistro come "il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione". Nel documento viene inoltre chiarito che l'evento dannoso è costituito dal manifestarsi dell'errore o dell'omissione del progetto esecutivo dal quale può derivare un danno e quindi, l'avvio del procedimento che potrà portare alla variante. Tale definizione si rivela essenziale poiché individua il momento in cui incombe sul contraente l'obbligo di denuncia all'assicuratore.

Affinché il contratto di assicurazione non presenti sorprese per nessuna delle parti, è bene che il Contraente descriva con precisione ogni tipo di attività svolta. È infatti necessario che l'Assicuratore sia messo in grado di conoscere

e di valutare con esattezza il rischio che la compagnia deve garantire. L'Assicurato deve cioè rendere noti tutti quegli elementi indispensabili alla valutazione del rischio, rilasciando dichiarazioni ad alcune domande contenute in appositi questionari.

Nella fattispecie, i contraenti dovranno dichiarare che:

- i professionisti assicurati sono regolarmente iscritti all'albo professionale;
- i lavori di progettazione descritti in polizza rientrano nelle competenze professionali dell'assicurato;
- sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione e non eseguono i lavori progettati;
- i lavori sono stati affidati nel pieno rispetto delle norme di legge e mediante procedura concorsuale;
- i lavori progettati non sono diretti o eseguiti da imprese controllate, controllanti o collegate all'assicurato o di cui l'assicurato, gli amministratori legali o rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori dipendenti.

Il massimale viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati (art. 30, comma 5). In caso di variazioni, può essere modificato mediante emissione di un'apposita appendice e incasso del premio stabilito dalla compagnia. Anche se non esistono indicazioni normative, il massimale viene normalmente inteso "a consumo", rappresenta cioè la massima esposizione della compagnia per l'intera durata della copertura, indipendentemente dal numero di sinistri che possono verificarsi.

La disciplina delle polizze "Merloni" è stata oggi rivista dal D.LGs. n. 163/2006 e, soprattutto, dal suo regolamento attuativo (DPR 207/2010) che, come noto, ha abrogato il DPR 554/99.

In particolare l'art. 269 del regolamento del 2010 precisa (per il professionista privato, ma lo stesso vale per il dipendente pubblico) l'ambito di operatività della polizza che deve coprire la responsabilità civile professionale per i



rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbero dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. Per nuove spese di progettazione, invece, si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice e dal regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. E? confermato che l'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Per quanto concerne il dipendente pubblico il successivo art. 270 del DPR 207/2010, per i dipendenti pubblici, che: "qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa al-

l'uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice".

3.4. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Come le polizze di RC patrimoniale, anche le polizze che assicurano la responsabilità civile professionale dell'ingegnere sono prestate nella forma *claims made* e *all risks*.

L'oggetto della assicurazione è definito nelle condizioni generali, con un disposto del seguente tenore, in linea di massima comune a tutte le polizze, seppure con diverse sfumature:

Gli Assicuratori si obbligano, dietro pagamento del premio convenuto, a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che lo stesso sia tenuto a risarcire a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatti colposi (lievi o gravi), da errori o omissioni, involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale esercitata.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di durata della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata nel Modulo della polizza e non siano ancora state presentate al Contraente/Assicurato stesso.

Nelle polizze *claims made*, come vedremo in seguito in modo più approfondito, è di fondamentale importanza che l'Assicurato, nel compilare il questionario pre-assuntivo, ovvero al momento della stipula del contratto, riveli agli Assicuratori tutti i fatti pregressi che possano far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile.

Per questo motivo, il questionario contiene una serie di domande rivolte all'Assicurato, relative sia alla sua storia professionale che assicurativa, utili agli Assicuratori sia per inquadrare meglio il rischio da garantire che per conoscere le esigenze dell'Assicurato stesso (es. franchigie e massimali applicabili).

Tra le indicazioni che deve fornire l'Assicurato nel questionario, di notevole importanza è quella relativa all'ammontare degli introiti lordi percepiti negli ultimi anni, con la specificazione delle percentuali relative ai diversi incarichi. In particolare, il premio dovuto si deve basare sugli introiti lordi (al netto dell'IVA), guadagnati dall'Assicurato nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della copertura, con la precisazione che gli Assicuratori hanno comunque il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti dell'Assicurato per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto.

L'assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni generali della polizza, nonché nel *modulo* e nella *scheda di copertura* che ne costituiscono parte integrante.

Le esclusioni più ricorrenti elencate nella polizza di RC professionale dell'ingegnere, alle quali l'Assicurato dovrebbe prestare maggiore attenzione, sono le seguenti:

- conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato;
- consulenza, progettazione o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a fabbricare, costruire, erigere, installare, oppure a fornire materiali o attrezzature;
- impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge;
- le conseguenze di qualsiasi circostanza denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della polizza, oppure nota all'Assicurato alla decorrenza della polizza e suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di indennizzo;

- perdite derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo (ad eccezione di eventi accidentali e imprevedibili);
- la fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo prima della data di retroattività stabilita.

È il caso di segnalare che, spesso, le polizze contengono una sezione specifica in cui sono elencate le condizioni particolari di assicurazione, ovvero sono richiamate espressamente una serie di attività che si intende includere nella garanzia (generalmente le attività relative al D.Lgs 81/2008 e In realtà, trattandosi, come abbiamo visto, di coperture all risks, appare superfluo l'inserimento di condizioni particolari, poiché l'intenzione dell'Assicuratore è comunque quella di garantire tutte le attività riconducibili per legge all'ambito professionale dell'ingegnere, salvo quelle espressamente escluse.

Concludiamo questa analisi della struttura portante delle polizze di RC professionale presenti sul mercato, segnalando come il soggetto contraente della polizza possa essere sia il singolo professionista sia una società di professionisti, nel qual caso Assicurati saranno sia la società contraente, sia ciascuno dei singoli professionisti che operano stabilmente per conto della Contraente, a condizione, naturalmente, che ogni professionista e ogni soggetto precisato sia abilitato e legittimato all'esercizio della professione in base alle norme vigenti e iscritto ai relativi ordini professionali.

La clausola relativa alle vertenze e spese legali/peritali, è formulata più o meno nello stesso modo che abbiamo visto sopra per le polizze dei dipendenti pubblici. Si tratta anche in questo caso di una clausola accessoria alla garanzia principale. Il patto di gestione della lite presente nella polizza stabilisce che gli Assicuratori, in qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, hanno la facoltà di assumere, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile, sia in sede giudiziale che extragiudiziale. Le spese peritali per svolgere le indagini e gli accertamenti del caso e le spese legali sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al limite di indennizzo applicabile e per un ammontare non superiore a un quarto di tale limite (art. 1917 c.c., terzo comma).



Può essere espressamente previsto che, in caso di procedimento penale, gli Assicuratori assumano la difesa dell'Assicurato fino ad esaurimento del grado di giudizio, ma solo a condizione che il procedimento sia relativo a fatti e circostanze che possano produrre un reclamo ai sensi di polizza (cfr. richiesta di risarcimento) e che la difesa nel procedimento sia funzionale ai fini della resistenza a tale reclamo, eventualmente anche nella concomitante o conseguente azione civile.

3.5. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

Esiste, infine, un'ulteriore copertura che può interessare l'ingegnere, seppure in una veste gestionale sostanzialmente diversa da quella tecnica abituale. Si tratta della c.d. polizza D&O (*Directors & Officers' liability*), ovvero a garanzia della responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti di società.

Dal 2003 è stata accelerata in vari Paesi del mondo, compresa l'Italia (*D. Lgs 17 Gennaio 2003, n. 6: riforma del diritto societario entrata in vigore il 1 Gennaio 2004*), la riforma dei sistemi di governance ed è stata posta maggiore responsabilità a carico degli organi di gestione e controllo delle società. Questi soggetti possono quindi essere chiamati a rispondere per comportamento colposo o atto illecito con il proprio patrimonio personale, illimitatamente. L'esigenza da parte di Amministratori e Dirigenti di salvaguardare il loro patrimonio ha quindi creato una forte domanda di assicurazione legata a tali rischi.

Sono sempre più richieste le polizze contratte dall'Azienda per assicurare gli organi di gestione e di controllo. La polizza D&O opera a favore di amministratori, sindaci e dirigenti tenendoli indenni dalle perdite pecuniarie derivanti dagli atti illeciti commessi nelle loro funzioni manageriali e di supervisione, tutelandone il patrimonio personale e fornendo piena copertura per le loro responsabilità.

La polizza mantiene indenne l'azienda fino alla misura dell'indennizzo che l'azienda stessa ha corrisposto o sia tenuta per legge a corrispondere agli assicurati.

Ferme restando le caratteristiche di base già viste nei tipi di copertura sopra esaminati (claims made e all risks), proviamo ad analizzare più nel dettaglio le caratteristiche identificative di questa fattispecie di polizza:

- l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ogni amministratore, sindaco o dirigente dai danni derivanti da un sinistro avanzato nei suoi confronti in seguito ad un atto dannoso commesso dallo stesso, salvo nel caso e nella misura in cui la società assicurata lo abbia risarcito per tale danno;
- l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la società assicurata dai danni per i quali essa, essendovi tenuta secondo gli obblighi di legge o contrattuali, abbia risarcito gli Assicurati in conseguenza di un sinistro avanzato nei loro confronti in seguito a qualsiasi atto dannoso commesso dallo stesso;
- l'Assicuratore si obbliga a sostenere i costi di difesa per qualsiasi amministratore, sindaco o dirigente e di rimborsare alla società i costi di difesa per i quali la stessa abbia indennizzato un assicurato;
- l'Assicuratore si impegna a tenere indenne gli Assicurati da tutte le spese legali in relazione ad una investigazione formale che riguardi la società.

Generalmente, la copertura è estesa agli Assicurati che ricoprono la carica di amministratore, sindaco o dirigente presso un'organizzazione esterna (su specifica richiesta scritta o sotto direzione della società assicurata), con la limitazione che la copertura è concessa specificamente per la parte eccedente l'indennizzo fornito dall'organizzazione esterna.

Tra le principali esclusioni troviamo, anche in questo caso, i fatti già noti all'Assicurato, i sinistri derivanti da controversie precedenti o già in corso alla data di stipula della polizza o derivanti da atti dolosi, nonché le multe e sanzioni e i danni a cose e/o persone.

Peculiari di questo tipo di polizza sono invece le esclusioni dovute al cambio dello status della società assicurata, degli assicurati e delle società controllate (es. acquisizione della contraente, cessazione della società controllata, indebolimento finanziario).



Di nuovo, sarà il questionario pre-assuntivo ad aiutare l'Assicuratore nell'identificazione dei possibili elementi di rischio e nella relativa quotazione del premio assicurativo in relazione al limite di indennizzo.

Quanto alle spese legali, anche nelle polizze D&O è stabilito il principio per cui la società assicurata e gli assicurati sono tenuti a difendersi per qualsiasi sinistro avanzato nei loro confronti, mentre l'Assicuratore ha il diritto, ma non è tenuto, ad intervenire nella difesa, nel procedimento e nelle trattative per qualsiasi definizione della controversia. Non è permesso agli Assicurati sostenere costi di difesa, ammettere alcuna responsabilità, accogliere o fare proposte di transazioni giudiziali o extragiudiziali senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore, che non dovrà essere negato senza giustificato motivo.

In certe polizze è previsto che siano anticipati i costi di difesa che un Assicurato dovrà sostenere per resistere all'azione in un procedimento penale e a prescindere dall'accertamento della colpa dello stesso, salvo restituzione in caso di condanna per reato doloso con sentenza definitiva.

4.

LA STRUTTURA DELLA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE

Alla luce delle considerazioni che precedono si rende ora necessario svolgere un'approfondita analisi delle polizze di rc professionale attualmente esistenti sul mercato assicurativo per poi soffermarci sugli elementi caratterizzanti che ne costituiscono l'ossatura.

Passeremo successivamente in rassegna alcune delle criticità maggiormente ricorrenti che spesso si celano dietro testi di polizza non sempre sufficientemente chiari e lineari nella loro formulazione.

Avremo così modo di verificare, nel concreto, l'importanza di una stesura lineare e completa del "wording" del contratto assicurativo, per poi porre in relazione tale aspetto con la necessità dell'Assicurato di poter avere certezza immediata dell'esatta portata del contratto assicurativo da lui sottoscritto, ivi compresi gli oneri/obblighi posti a suo esclusivo carico.

Affronteremo poi alcune specifiche tematiche, spesso sottovalutate da chi sottoscrive una polizza di rc professionale, per poi metterle in relazione con l'importanza di adottare precisi accorgimenti all'atto della denuncia al broker e/o all'Assicuratore.

Nei paragrafi che precedono abbiamo già sottolineato come l'evoluzione commerciale realizzatasi nei tempi recenti abbia inciso in maniera significativa anche a livello assicurativo determinando nell'ambito delle polizze di rc in genere (con esclusione della rc auto la cui disciplina è disciplinata direttamente dalla legge) il passaggio dal sistema imperniato sul regime di *loss occurrence* a quello della *claims made*.

Si è già avuto modo di segnalare come, a differenza delle polizze in “loss occurrence” dove risulta di fondamentale importanza cristallizzare il momento in cui la negligenza si realizza, in quelle operanti in regime di “claims made” ciò che assume fondamentale rilievo è la data in cui la richiesta risarcitoria viene ricevuta dall’assicurato.

Per capire meglio le ripercussioni pratiche di un simile cambio d’impostazione, un esempio pratico potrà certamente essere d’aiuto.

Poniamo il caso che l’ingegner Tizio sia assicurato con polizza rc professionale con effetto dal 10.01.2003 al 09.01.2005 e che, nel 2002, abbia eseguito la progettazione di un fabbricato ad uso abitativo ultimato nel dicembre del 2003.

Nel giugno del 2004, a fronte di una serie di presunti vizi dell’immobile, il professionista si vede recapitare una lettera di messa in mora da parte del condominio contenente una richiesta risarcitoria per asserita negligenza professionale commessa in fase di progettazione.

Ricevuta la missiva di cui sopra, l’ingegnere provvede immediatamente a notificare il proprio broker chiedendo l’apertura della posizione assicurativa sotto la polizza sopra citata.

Riepilogando:

- richiesta risarcitoria del giugno del 2004;
- negligenza contestata commessa in fase di progettazione e dunque nel 2002;
- polizza di rc valida dal 10.01.2003 al 09.01.2005.

A seconda che si tratti di polizza *loss occurrence* o *claims made* la richiesta di copertura qui in esame potrà essere negata o accolta.

E infatti, non vi sarà copertura sotto il contratto assicurativo operante in regime di Loss Occurrence in quanto la negligenza contestata risale ad un periodo antecedente l’inizio della polizza, mentre vi sarà la possibilità di usufruire della



garanzia assicurativa sotto la polizza Claims Made posto che la richiesta risarcitoria è pervenuta in vigenza del contratto di cui sopra.

Si potrebbe anche dire che, con una polizza “loss occurence”, affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell’errore professionale.

Con una polizza “Claims Made” dotata di retroattività il professionista potrebbe invece avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, a patto che sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni e che la negligenza sia stata commessa nel periodo di retroattività.

Nello specifico, se la polizza prevede una retroattività limitata la negligenza, per essere coperta, dovrà necessariamente essere stata commessa successivamente alla data di retroattività specificatamente indicata.

Viceversa, nel caso in cui vi sia una retroattività illimitata, saranno ammesse al beneficio di copertura le sole negligenze commesse successivamente all’iscrizione all’albo degli ingegneri, salvo specifiche attività eventualmente escluse dalla polizza.

Naturalmente l’Assicurato non beneficerà della copertura nel caso in cui abbia sottaciuto circostanze che lasciavano presupporre la possibilità di ricevere, in futuro, una richiesta risarcitoria da parte di terzi.

Tale ultimo inciso, anticipato per completezza del discorso che precede, verrà analizzato in maniera più approfondita nel prosieguo della nostra trattazione.

Chiarita la diversa impostazione dei 2 regimi a cui una polizza di responsabilità civile verso terzi può essere assoggettata e precisato che il sistema Claims Made ha pressoché totalmente soppiantato quello della Loss Occurence spostiamo la nostra attenzione su alcuni elementi caratterizzanti il contratto assicurativo tipo della rc professionale.

Per prima cosa occorre soffermarsi sul **questionario pre-assuntivo**, ossia sul quel documento che vedremo essere di fondamentale importanza, che precede la stipulazione della polizza e che, una volta sottoscritto, andrà a costituire parte integrante della stessa.

La nostra esperienza nell'ambito della gestione dei sinistri di rc professionale e non solo ci ha dimostrato in più di un'occasione come una non corretta compilazione del questionario possa risultare d'ostacolo all'ottenimento della copertura assicurativa riducendola o, in alcuni casi estremi, addirittura azzerandola.

Ricordiamo a tal proposito che tale documento rappresenta per gli Assicuratori uno strumento di fondamentale importanza per valutare la portata del rischio che gli si chiede di sottoscrivere e per la copertura del quale dovrà essere stabilito il pagamento di un premio che risulti congruo rispetto alle obbligazioni che si andranno ad assumere.

Le dichiarazioni dell'Assicurato hanno dunque valore essenziale sia in quanto la conclusione del contratto e la determinazione del premio sono in funzione della valutazione del rischio che viene compiuta sia perché la corrispondenza tra il rischio reale e il rischio rappresentato dal contraente è considerata un presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'Assicuratore.

La giurisprudenza, sul punto, concorda in via unanime sul fatto che nei contratti di assicurazione, per loro natura aleatori, lo scopo attribuito dalla legge alle dichiarazioni dell'assicurando sugli elementi di fatto determinanti il consenso dell'Assicuratore è quello di portare a conoscenza di quest'ultimo, prima della stipulazione della polizza, tutte le circostanze che possono influire sul rischio, in modo da rendere possibile l'esatta individuazione del rischio medesimo, che difficilmente l'Assicuratore potrebbe desumere da elementi attinti *aliunde*.

Su tali basi si può agevolmente comprendere come dichiarazioni lacunose se non addirittura mendaci rischino di far venire meno la copertura richiesta.

Va del resto precisato che, in tutte le polizze di rc professionale e non solo è



presente, solitamente tra le prime norme regolanti le condizioni generali di assicurazione, l'espressa previsione secondo cui: *"Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relativo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) 1893, (dichiarazione inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) 1894 del codice civile italiano"*.

Tale doppia possibilità rappresenta una delle novità di maggiore interesse introdotte dal Codice civile del 1942, che ha profondamente modificato la disciplina del contratto di assicurazione precedentemente regolamentata dal Codice di Commercio del 1882 secondo cui le reticenze e le inesattezze dell'assicurato nelle dichiarazioni sul rischio potevano condurre soltanto alla nullità del contratto.

Il Codice del 1942, rispondendo alla nuova esigenza di salvaguardare sia la finalità ultima del contratto assicurativo che il sinallagma contrattuale, ha invece deciso di regolamentare diversamente la situazione sancendo non più la nullità del contratto bensì l'annullabilità e distinguendo appunto tra le ipotesi di inesattezze dolose e quelle di inesattezze colpose.

Sulle base delle premesse che precedono appare quindi fondamentale capire esattamente il significato e la portata delle dichiarazioni inesatte piuttosto che delle reticenze.

Per dichiarazione inesatta si intende in linea di massima una dichiarazione o una rappresentazione falsa che l'Assicurando fa su uno o più elementi del rischio rilevanti ai fini della stipulazione (o meno) del contratto assicurativo.

Nel questionario tipo si chiede ad esempio di segnalare eventuali sinistrosità pregresse; dichiarare che non vi sono stati sinistri quando in realtà sono avvenuti rappresenta un chiaro esempio di dichiarazione inesatta che porterà a conseguenze diverse a seconda che si ravvisi o meno il dolo e/o la colpa grave.

Per reticenze si intendono, invece, quelle dichiarazioni attinenti la descrizione del rischio, nelle quali si omettono degli elementi sempre rilevanti ai fini

di consentire all'assicuratore se decidere di accollarsi o meno il rischio stesso.

Come già precisato, le dichiarazioni inesatte o le reticenze possono comportare diverse conseguenze.

In particolare, sono causa di annullamento del contratto assicurativo se fornite con dolo o con colpa grave; ciò in quanto l'Assicuratore, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell'assicurazione professionale, o quantomeno l'avrebbe stipulata a condizioni differenti.

In questo caso, l'Assicurato che intenda stipulare una polizza di RC professionale, qualora non fornisca informazioni veritiere e corrette può incorrere in un duplice onere economico: innanzitutto sopporterà la mancata copertura del rischio professionale, con conseguente possibilità di intaccare il proprio patrimonio personale, qualora si verifichi una richiesta di risarcimento per errore professionale; in secondo luogo non potrà richiedere la restituzione del premio versato per la stipula dell'assicurazione professionale in caso di mancata copertura.

Altra ipotesi riguarda il caso in cui l'Assicurato fornisca dichiarazioni inesatte e/o reticenti ma senza dolo o colpa grave. Il verificarsi di tale fattispecie non comporterà l'annullamento del contratto, ma l'Assicuratore avrà la possibilità di recedere dallo stesso nei termini previsti dall'art 1893 c.c.

Nel caso in cui dovesse verificarsi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, la somma dovuta all'Assicurato sarà ridotta in maniera proporzionale tenendo conto del premio della polizza RC professionale che gli sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuta la situazione reale del rischio al momento della conclusione del contratto.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si sottolinea l'assoluta importanza di procedere ad un'attenta lettura del questionario e ad una successiva completa compilazione dello stesso.

Esaurito l'esame del questionario pre-assuntivo passiamo ora ad esaminare nel dettaglio gli aspetti caratterizzanti le polizze Claims Made.



Il dettame della polizza standard stabilisce che l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, e da questi denunciate all'Assicuratore durante il medesimo periodo, a condizione che tali richieste, siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata sul modulo della polizza e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso.

Solitamente tale tipologia di polizza comprende anche la cd. "Postuma o Ultrattività" e cioè un periodo di tempo, di durata determinata e successivo allo spirare della polizza, entro il quale saranno accolti, ovviamente in assenza di eccezioni di copertura sollevabili, i reclami rivolti contro l'Assicurato.

La formulazione standard del concetto di postuma nel contratto assicurativo prevede che l'Assicurazione sia operante per i sinistri (così come definiti nel contratto assicurativo) denunciati agli Assicuratori entro X anni successivi alla data di cessazione della polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante la Durata del Contratto.

Tale previsione contrattuale merita certamente di essere esaminata con particolare attenzione posto che, sulla base della nostra esperienza, abbiamo verificato come sia tutt'altro che inusuale imbattersi in polizze di rc professionale che alternano in maniera poco chiara, al concetto di "Durata del Contratto" quello di "Periodo di Efficacia", lasciando inizialmente intendere che esprimano lo stesso concetto salvo poi indurre l'Assicurato a considerare il contrario proseguendo nell'analisi del normativo.

Un non corretto utilizzo della terminologia porta inevitabilmente a non rendere sempre comprensibile all'Assicurato se l'Assicuratore, allorquando fa riferimento al periodo di efficacia, ricomprenda anche il periodo di retroattività o solamente quello indicato nella scheda di copertura e che solitamente coincide con l'annualità singola.

Premesso che le Polizze rc professionale di nuova formulazione sembrano

aver dissipato ogni dubbio prevedendo nelle definizioni di polizza una distinzione terminologica in grado di chiarire ogni perplessità a riguardo, segnaliamo in ogni caso l'assoluta importanza di accertarsi che, nel contratto assicurativo che ci si appresta a sottoscrivere, tali concetti siano ben chiari e la terminologia usata corretta.

Gli effetti, in caso contrario, potrebbero essere decisamente pericolosi.

A titolo esemplificativo ipotizziamo che l'ingegner Tizio sia titolare di una polizza professionale con effetto 16.03.2009, scadenza 16.03.2010, una retroattività di 3 anni e una postuma di anni 5 per il caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, l'Assicurato decida di andare in pensione e dunque di non contrarre successive polizze per gli anni a venire.

Immaginiamo che, nel dicembre del 2011, un ex cliente dell'Assicurato avanzi nei suoi confronti una formale richiesta risarcitoria basandola su una supposta negligenza che l'Ing Tizio avrebbe posto in essere nel febbraio del 2008 nell'espletamento della sua attività professionale.

In assenza di chiare definizioni che facciano comprendere preventivamente che per "Durata del Contratto" si intende: "il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel frontespizio di polizza" mentre per "Periodo di Efficacia" si intende il "periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della "Durata del Contratto" l'Assicurato, in buona fede, potrebbe essere portato a ritenere che Durata del Contratto e Periodo di Efficacia coincidano e che pertanto, nell'esempio fatto, egli abbia tutto il diritto di essere ammesso al beneficio della garanzia Assicurativa.

Una precisa e inequivocabile specificazione del diverso significato che gli Assicuratori intendono attribuire alle due definizioni renderà invece immediatamente chiaro all'Assicurato che, nel caso preso ad esempio, trattandosi di richiesta risarcitoria giunta in postuma non vi sarà copertura per il semplice fatto che la supposta negligenza è stata commessa nel periodo di retroattività.

Un ulteriore elemento da considerare all'atto dell'esame del testo di polizza



che ci si appresta a sottoscrivere è dato dall'eventuale presenza della cosiddetta "Deeming Clause".

L'importanza della sua eventuale previsione nel normativo del contratto rappresenta una forma di alta salvaguardia per l'Assicurato.

Può infatti capitare (condizione da non sottovalutare) che, tra la condotta negligente del professionista, l'emergere del fatto dannoso, e la successiva richiesta di risarcimento danni da parte del danneggiato trascorra diverso tempo (a volte possono passare degli anni prima di venire a conoscenza dell'illecito) durante il quale il professionista può aver cambiato Assicuratore oppure può aver stipulato, senza badarci troppo, una serie di polizze senza tacito rinnovo (e quindi senza continuità assicurativa) o con retroattività limitata.

Abbiamo già evidenziato in precedenza come una delle condizioni essenziali per l'operatività della Claims Made sia che all'atto della sottoscrizione della polizza l'Assicurato dichiari di non essere a conoscenza di situazioni e/o circostanze che potrebbero dare origine a future richieste di risarcimento.

Ma cosa succede invece se ne viene a conoscenza durante la vigenza della polizza ma la richiesta risarcitoria vera e propria (condizione essenziale per l'attivazione della polizza) arriva dopo lo spirare della stessa?

Diciamo innanzitutto che, in un caso simile, se la polizza è a tacito rinnovo, all'Assicurato certamente non conviene cambiare Assicuratore, in quanto dovendo preventivamente dichiarare l'esistenza di circostanze note finirebbe col precludersi la possibilità di vedersi tutelato dal nuovo Assicuratore che, con ogni probabilità, gli proporrebbe una polizza dove vengono escluse le future richieste risarcitorie nascenti da circostanze già note.

Ma se ha stipulato una polizza senza tacito rinnovo?

Alcuni Assicuratori hanno ovviato all'inconveniente con la "Deeming Clause" secondo cui, se l'Assicurato comunica la circostanza di cui è venuto a conoscenza durante il periodo di Assicurazione, qualsiasi richiesta di risar-

cimento successiva sarà considerata dagli Assicuratori come effettuata durante il predetto periodo.

Avendo a disposizione tale clausola l'Assicurato può quindi denunciare le circostanze note in vigenza di contratto e vedersi tutelato dall'Assicuratore anche successivamente alla scadenza.

Linee guida per la comprensione della polizza

Nell'avviarci verso le considerazioni conclusive di questa nostra relazione riteniamo che possa risultare gradito e soprattutto utile riepilogare brevemente i requisiti fondamentali che deve contenere una polizza di rc professionale per poter rappresentare un valido strumento a tutela del professionista e dell'attività che è portato a svolgere.

Forniremo quindi una serie di suggerimenti su come e quando richiedere al proprio Broker l'apertura della posizione assicurativa e su come tener vivo, giuridicamente, il proprio diritto all'ottenimento della garanzia assicurativa.

Ci piace considerare le indicazioni che seguiranno come un brevissimo prontuario che non ha certamente l'ambizione di assurgere al rango di "Vangelo Assicurativo" quanto piuttosto di rappresentare una guida d'immediata utilità che possa essere facilmente utilizzata dall'Assicurato in caso di bisogno.

La polizza di rc professionale dovrà dunque:

- essere preceduta da un questionario chiaro nella sua formulazione e completo sotto il profilo contenutistico;
- operare in regime di "Claims Made";
- presentare, al suo interno, un testo normativo che non presenti contraddizioni terminologiche e che presenti un costrutto aderente alle definizioni di polizza;
- prevedere una retroattività adeguata e, possibilmente, una postuma che eventualmente cessi nel caso di sottoscrizione di un polizza successiva che copra i medesimi rischi;



- contenere la “Deeming Clause” nel caso si sia di fronte ad un contratto assicurativo senza tacito rinnovo;
- indicare con chiarezza i limiti di copertura, l’indicazione specifica in cui può essere validamente esclusa, l’indicazione del massimale per sinistro e in aggregato annuo e la franchigia laddove prevista.

Per quanto riguarda invece gli oneri a carico dell’Assicurato ricordiamo che:

- le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sul rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893, e 1894 del codice civile; si consiglia quindi anche in caso di dubbio, di informare sempre, in forma scritta, il proprio Broker di “situazione potenzialmente a rischio”;
- è necessario pagare il premio assicurativo nei termini previsti tenendo presente che, solitamente, è espressamente contemplato che le garanzie siano valide anche se il premio viene corrisposto entro 15.- 30 giorni (a seconda della previsione contrattuale presente) successivi alla data di decorrenza della Polizza mentre, in caso di mancato pagamento dei premi o delle rate di premio successive, l’Assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio;
- l’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio e denunciarlo nei termini previsti dal contratto assicurativo;
- deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- non deve ammettere la sua responsabilità, definire o liquidare il danno, procedere a transazioni senza il preventivo consenso degli Assicuratori;
- deve fornire al proprio Assicuratore tutta la collaborazione necessaria e le informazioni atte a consentirgli una rapida e completa presa di coscienza della situazione anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il loro diritto ad assumere la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale quanto giudizialmente.

5.

IL RAPPORTO TRA ASSICURATI E ASSICURATORI ALLA LUCE DELLA LEGGE 148/11

5.1. COSA CAMBIA NEL MERCATO DOPO LA LEGGE 148/11

Abbiamo ampiamente avuto modo di sottolineare come l'introduzione dell'obbligatorietà della rc professionale risponda alla precisa esigenza del legislatore di prevedere un'idonea forma di tutela per i clienti del professionista.

A partire dal mese di agosto 2013 l'ottemperanza di questa nuova imposizione si espliciterà quindi nell'obbligo per il professionista di indicare gli estremi del proprio contratto assicurativo.

Sulla base di queste premesse appare di palmare evidenza come una simile previsione normativa rappresenti un'opportunità di indubbio interesse per le numerose Compagnie di Assicurazione che sono ormai da tempo concentrate nello studio di prodotti assicurativi sempre più appetibili e competitivi da proporre sul mercato.

Al clima di palpabile effervescenza del mondo assicurativo fa da contrappeso l'attuale stato di inerzia del legislatore che, non avendo a tutt'oggi fornito precise linee guida, lascia spazio a notevoli perplessità in merito all'individuazione dei requisiti minimi che dovrà avere la polizza tipo.

Un esempio varrà per tutti:

L'art 1897 c.c prevede che: "Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore

al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (1926).

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso".

La ratio di questa previsione costituisce materia di ampia discussione in dottrina.

C'è infatti chi considera l'art 1898 c.c. come un'applicazione particolare del principio generale di cui all'art 1467 c.c. risoluzione per eccessiva onerosità volta alla salvaguardia dell'equilibrio delle prestazioni dovute da ciascuna delle parti contrattuali.

All'interno di questo orientamento vi è poi chi ritiene che l'aggravamento del rischio costituisca un mutamento dell'oggetto del contratto e chi invece sostiene che esso rappresenti il venir meno di una presunzione, intesa come lo stato delle cose fatto presente al momento della stipula.



A tali impostazioni teoriche si obietta sia che il contratto di assicurazione è un contratto aleatorio e pertanto insensibile alle sopravvenute mutazioni dell'oggetto ex art 1469 c.c. sia che il richiamo all'istituto della presunzione è fuori di luogo rispetto alla disciplina del 1898 c.c. in quanto è la legge stessa a disciplinare le conseguenze dell'aggravamento.

Altra parte della dottrina ritiene invece che la ratio del 1898 c.c vada ricercata non in un inesistente principio di equivalenza oggettiva tra le prestazioni, sconosciuto al nostro ordinamento, quanto piuttosto nella necessità di mantenere la corrispondenza tra rischio e premio.

Aderendo a tale visione si potrebbe dire che la norma è dettata a tutela non solo delle singole parti del contratto ma anche di tutti gli Assicurati del medesimo Assicuratore in quanto essa garantisce un'equa ripartizione del costo dell'assicurazione del rischio aggravato tra tutti gli Assicurati.

Il contrasto ci sembra più apparente che reale posto che ciò che sembra certo è che l'aggravamento del rischio rilevi in quanto in grado di sovvertire le basi del calcolo su cui era fondata la commisurazione del premio.

Le disquisizioni dei teorici del diritto non sembrano, almeno allo stato, in grado di far comprendere se, alla luce dell'obbligatorietà dell'assicurazione per la Rc professionale, il costrutto delle nuove polizze prevederà ancora la possibilità di recesso dell'Assicuratore ai sensi dell'art 1898 c.c.

La nostra sensazione è che, trattandosi di norma derogabile, tale facoltà dovrebbe tendenzialmente finire per essere direttamente esclusa dal normativo di polizza in considerazione del fatto che, diversamente, se tale previsione dovesse rimanere un principio presente nei testi normativi delle rc professionali si potrebbe realizzare una situazione d'impasse; da un lato la previsione di legge che impone a tutti gli iscritti all'albo di assicurarsi per poter svolgere la propria attività e dall'altro l'Assicuratore che potrebbe recedere dal contratto in caso di aggravamento del rischio. Con la conseguenza (caso limite ma comunque ipotizzabile) che si potrebbe verificare una situazione assurda in cui nessun Assi-

curatore si rende disponibile ad assicurare quel determinato professionista perché ritenuto troppo a rischio.

Conciliare al meglio gli interessi di ambo le parti è tuttavia possibile se si considera che le diverse esigenze dell'Assicurato (che vuole tutelare se stesso dai rischi insiti nella sua professione) e dell'Assicuratore (che fornisce la copertura del rischio al fine di incassare un premio) rappresentano due componenti fondamentali ed inscindibili per la realizzazione dei rispettivi interessi.

Partendo da questo presupposto l'obbligatorietà della rc professionale non va dunque solo analizzata come la fonte di un inevitabile onere economico a carico dei professionisti.

5.2. I POSSIBILI SCENARI

Volendo direzionare lo sguardo oltre la collina, la nostra personale sensazione è che questa nuova disposizione normativa rappresenti un'opportunità da cogliere a piene mani per concorrere, attraverso una costante attività di interazione tra le parti, alla creazione di un prodotto assicurativo sempre più valido ed efficace.

Oggi più che mai l'imponente domanda e l'agguerrita competizione tra i diversi Assicuratori potrebbe portare, in maniera del tutto naturale, ad una rivisitazione della struttura stessa delle polizze di rc professionale.

In tale ottica potrebbe rappresentare un valido spunto di riflessione l'idea di estendere alla contrattazione individuale il sistema del "Bonus Malus" attraverso la cui applicazione si arriverebbe a premiare l'Assicurato "virtuoso" con una riduzione del premio assicurativo in considerazione dell'andamento favorevole del rischio negli anni.

Va tuttavia precisato che tale opportunità, soggetta comunque ad una con-



trattazione tra il singolo Assicurando (ed il suo broker) e l'Assicuratore potrebbe risultare, nel suo complesso, meno incisiva rispetto ad una contrattazione portata avanti su base collettiva.

Nel panorama assicurativo attuale, sono già presenti alcune soluzioni assicurative collettive.

Si tratta di Polizze proposte sotto forma di "Convenzione" attraverso la cui adesione gli Assicurati, indipendentemente dalla sinistrosità pregressa, beneficiano di una copertura base, più o meno ampia, che può essere poi ampliata attraverso una polizza integrativa in grado di soddisfare le singole esigenze dei professionisti. Quest'ultima possibilità offre certamente una serie di vantaggi notevoli tra i quali, e non è cosa di poco conto, l'impossibilità per l'Assicuratore di rifiutarsi di rinnovare la copertura per il singolo aderente.



ALLEGATO

GLOSSARIO

(prevalentemente estratto dal glossario
curato e predisposto dall'ANIA)

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Aumento del livello di probabilità che un rischio coperto dalla polizza assicurativa si trasformi in un evento reale. Solitamente l'aggravamento del rischio viene certificato in modo obiettivo dalle statistiche in possesso della compagnia di assicurazione. L'aggravamento del rischio è quindi la modifica in senso peggiorativo delle condizioni iniziali del rischio coperto dalla polizza assicurativa. Tale modifica avviene in seguito alla stipulazione della polizza e consente all'assicuratore di aumentare il premio in virtù dell'aggravamento del rischio verificato o di recedere immediatamente dall'assicurazione se l'aggravamento è tale da non consentire la copertura.

ALL RISKS

Termine inglese che significa "tutti i rischi". Si intende la copertura assicurativa che copre i rischi, anche quelli non espressamente menzionati nel contratto di assicurazione. Tale dicitura viene adottata di fronte a polizze che prevedono la coesistenza di una pluralità di garanzie prestate con unico contratto. Un esempio comune è la polizza all risks per gioiellieri

o per costruttori edili, i quali sono esposti ad una quantità più elevata di rischi. È l'esatto opposto del sistema dei rischi nominati, per cui vengono coperti esclusivamente i rischi espressamente nominati nella polizza.

ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

Fondata nel 1944, è l'associazione volontaria che rappresenta le imprese di assicurazione private operanti in Italia. La sua finalità principale, riconosciuta dallo Statuto, è tutelare gli interessi della categoria coniugandoli con gli interessi generali del Paese nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile riconosciuto dalle Istituzioni e dall'opinione pubblica. L'Associazione rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche ed amministrative, inclusi il Governo ed il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali. Studia e collabora alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, fiscale, sociale, giuridico e legislativo, riguardanti l'industria assicurativa. Fornisce assistenza tecnica ai soci e promuove la formazione e l'istruzione professionale degli addetti.

ASSICURATO

L'assicurato è il soggetto tutelato dalla polizza di assicurazione che beneficia del contratto nel caso si verifichi l'evento previsto dal contratto, nella fattispecie il sinistro. Non può essere una persona giuridica e non può cambiare durante il periodo del contratto. Può non coincidere con il beneficiario, il quale percepisce la prestazione economica al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.

ASSICURATORE

L'assicuratore è l'impresa, con autorizzazione dell'ISVAP, che esercita l'attività di assicurazione. L'assicuratore è la figura contrattuale che si impegna quindi ad erogare le prestazioni previste dal contratto dietro il pagamento di una somma in denaro definita premio assicurativo.

ASSICURAZIONE

Per assicurazione si intende il contratto che garantisce la persona o il patrimonio contro il verificarsi di un evento futuro e incerto detto rischio generalmente dannoso. Attraverso la stipula di un contratto di assicurazione l'assicurando quantifica il danno patrimoniale con il pagamento di una somma di denaro definita premio che esso avrebbe se l'evento garantito (rischio) dall'assicurazione si verificasse (sinistro). I contratti assicurativi possono essere il risultato del libero accordo tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati

campi: assicurazioni sul verificarsi di infortuni, malattie, incidenti, eventi naturali.

ASSICURAZIONE IN NOME ALTRUI

Contratto nel quale il Contraente è soltanto il rappresentante dell'Assicurato; il Contraente conserva l'obbligo di pagamento del premio e gli altri oneri contrattuali che gli competono solo sino alla ratifica definitiva del contratto da parte dell'Assicurato.

Vedasi Articolo 1890 del Codice Civile.

ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO PROPRIO

Contratto assicurativo nel quale la figura del Contraente coincide con quella dell'Assicurato.

ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Contratto assicurativo nel quale il Contraente assume l'obbligo del pagamento del premio e gli altri oneri contrattuali propri di questa figura, mentre l'indennizzo spetta ad un diverso soggetto, terzo rispetto al Contrante, denominato Assicurato. Si veda l'articolo 1891 del Codice Civile.

AZIONE DIRETTA

È la facoltà di un terzo di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, sia pure convenendo in giudizio anche l'assicurato danneggiante. Trattasi di un litisconsorzio necessario (ex Art. 102 Codice di Procedura Civile) ac-



cordato al danneggiato nell'ambito di alcune leggi specifiche. Si veda Responsabilità della Circolazione e della Caccia.

BONUS MALUS

Per Bonus Malus si intende il sistema assicurativo applicato alle autovetture, motocicli e ciclomotori. Il premio dell'assicurazione pagato dal contraente (ossia dall'assicurato) varia in base al proprio punteggio sulla classe di merito in un arco di tempo definito periodo di osservazione. In assenza di sinistri si scala di classe e si ottiene un Bonus ovvero una riduzione del premio. In presenza di sinistri si sale nella classe di merito con conseguente aumento del premio.

BROKER DI ASSICURAZIONE

Il Broker di assicurazione è il professionista autonomo che si occupa di mettere in relazione le compagnie assicurative con i potenziali assicurati imputando ad entrambi delle commissioni per il proprio servizio. A differenza dell'agente che opera in nome e per conto di una o più compagnie, il broker lavora in autonomia nell'interesse del cliente, per il quale deve cercare la polizza più conveniente, assistendolo nella gestione e nell'esecuzione del contratto. I broker di assicurazione devono essere iscritti in un apposito albo professionale gestito dall'ISVAP.

CAR

Contractor's All Risks (tutti i Rischi del Costruttore), è una polizza di derivazione

anglosassone che assicura, nei casi di costruzione con prevalenza di opere edili, tutti i danni materiali che possono accadere nel corso dei lavori alle opere stesse, nonché la responsabilità civile per danni a terzi che possono derivare dai lavori suddetti. Di norma è stipulata dal costruttore (appaltatore) o anche dal proprietario (committente) dell'opera, e può essere estesa ad eventuali sub-appaltatori e progettisti.

CLAIMS MADE

Per epoca di reclamo - Clausola di origine anglosassone particolarmente usata in RC. Considera operante l'assicurazione solamente per i sinistri richiesti per la prima volta, dal terzo danneggiato all'Assicurato, nel corso del periodo d'assicurazione; prescinde dall'insorgere del sinistro stesso, purché per le richieste pregresse a tale periodo, l'Assicurato non ne sia a conoscenza quando stipula il contratto assicurativo. Cessata l'assicurazione di norma i sinistri reclamati dopo tale data non sono compresi. Questa forma assicurativa permette di cambiare l'Assicuratore, senza soluzione di continuità della garanzia assicurativa (ad ogni Assicuratore saranno denunciati i sinistri reclamati per la prima volta entro la decorrenza delle rispettive polizze); il problema potrebbe nascere qualora si decidesse di non rinnovare la polizza priva della copertura "postuma" che copre le richieste pervenute dopo la cessazione del contratto. Si contrappone alla clausola tradizionale: Loss Occurrence (per epoca di accadimento).

COLPA (GRADI)

In relazione alla colpa abbiamo vari gradi gravità che comportano diverse conseguenze:

- I° colpa lieve quando la negligenza è di modesta portata (quando si va al di sotto dell'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia);
- II° colpa media allorché l'azione è commessa con minore diligenza, che sconfina nell'imprudenza, imperizia accennata;
- III° colpa grave si distingue dalle prime due caratterizzandosi per un'assoluta mancanza di previsione, di comune esperienza e di disinteresse sulle conseguenze delle azioni.

La sussistenza di COLPA GRAVE (se non esplicitamente derogata) determina l'ineoperatività del contratto assicurativo con reiezione dell'eventuale sinistro verificatosi.

Vi è una categoria di Assicurati (Banche, Prestatori di lavoro, Professionisti ecc. ...) che di fronte alla colpa, sono giustamente penalizzati poiché per loro il legislatore ha previsto una "speciale diligenza". Si contrappone alla Diligenza.

COLPA GRAVE

È ravvisabile nel comportamento di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza e che omette di osservare non solo la diligenza media, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che comunemente tutti osservano. È la colpa macroscopica, che nelle assicurazioni che non siano di Re-

sponsabilità Civile, solleva l'assicuratore dall'obbligo di eseguire la sua prestazione, salvo il patto contrario (deroga), che è frequente. L'onere di dimostrare gli elementi gravi della colpa è ovviamente a carico dell'assicuratore.

CONTRAENTE

Per contraente si intende il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio assicurativo. Non sempre contraente e assicurato coincidono. Infatti, qualora il contratto riguardi l'interesse di terza persona, questa diviene l'assicurato, attraverso il trasferimento dei benefici effettuato con girata in bianco o nominativa.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione lega giuridicamente assicuratore e assicurato mediante il pagamento di un premio. Tramite esso, l'assicuratore si impegna ad indennizzare l'assicurato per i danni causati dal verificarsi dell'evento contro cui ci si è assicurati. Comporta perciò il trasferimento all'assicuratore del rischio al quale l'assicurato è esposto.

DANNO

Per danno si intende il pregiudizio di natura economica, biologica, morale subito dall'assicurato in seguito a un sinistro, nei casi di RC, o da un terzo vittima di un comportamento illecito dell'assicurato. Può essere diretto, qualora il nesso causa-effetto con il sinistro sia stretto, o

indiretto, in tutti gli altri casi. Esso può riferirsi a persone o a cose. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio; biologico se incide sulla salute; di natura non patrimoniale se si parla di danno morale.

DANNO BIOLOGICO

Il danno biologico è la tipologia di danno derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione sul piano medico. Esso si configura indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito o mancato guadagno. Noto anche come danno non patrimoniale e riguardante la sfera psichica della persona, il danno morale si configura come danno causato dalle temporanee sofferenze psico-fisiche subite direttamente dalla vittima del fatto illecito o per interposta persona (morte o sofferenza di un congiunto).

DANNO MORALE

Noto anche come danno non patrimoniale e riguardante la sfera psichica della persona, il danno morale si configura come danno causato dalle temporanee sofferenze psico-fisiche subite direttamente dalla vittima del fatto illecito o per interposta persona (morte o sofferenza di un congiunto).

DANNO PATRIMONIALE

Per danno patrimoniale si intende la perdita economica subita dall'assicurato o

da un terzo danneggiato a seguito di un evento configurabile come reato. Si parla di danno emergente se riguarda la sfera patrimoniale attuale o di lucro cessante se attinente alla perdita di futuri guadagni come la capacità di produrre reddito o la riduzione della capacità lavorativa.

DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia di sinistro è l'avviso dato dall'assicurato all'assicuratore al verificarsi di un sinistro.

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI

Le dichiarazioni precontrattuali sono le informazioni di supporto per la stipula del contratto di assicurazione fornite dall'assicurato all'assicuratore: servono ad effettuare una corretta valutazione del rischio e determinare l'eventuale copertura.

Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

DOLO

Precisa volontà di commettere un fatto illecito. I sinistri verificatisi con dolo dell'Assicurato, Contraente e Beneficiario non sono risarcibili o indennizzabili.

ESCLUSIONI

L'esclusione viene espressa sotto forma di clausola all'interno della polizza assicurativa, quale che sia il ramo di appartenenza e l'oggetto della garanzia. Elenca dettagliatamente tutte le ipotesi in cui la garanzia stessa non è operante per la tipologia degli eventi.

FRANCHIGIA

La franchigia è la limitazione alla copertura assicurativa, prevista nella polizza. Si intende la quota del danno che rimane a carico dell'assicurato prevista nella polizza assicurativa in caso di liquidazione del sinistro. Può essere espressa in valore assoluto o in percentuale come nel caso dello scoperto che si applica sul valore del danno. La franchigia viene applicata sulla somma assicurata e può essere di due tipi: assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito; relativa quando l'applicazione o meno della stessa dipende dall'entità del danno: se il danno è inferiore alla franchigia l'assicuratore non sarà tenuto a versare alcun risarcimento, se invece è superiore sarà obbligato a corrispondere l'intero ammontare del danno senza tener conto della franchigia.

GESTIONE DELLA VERTENZA O LITE O CAUSA

È l'accordo tra assicuratore e assicurato contenuto nelle polizze di RC (Responsabilità Civile), che conferisce al primo la

gestione della controversia tra assicurato e danneggiato, sia nel civile sia nel penale, al fine di evitare effetti pregiudizievoli che una negligente o superficiale difesa potrebbe avere.

Le spese sostenute per la gestione sono a carico dell'assicuratore, salvo che il danno superi il massimale previsto e in tal caso saranno divise in proporzione al rispettivo interesse.

Sono invece escluse le spese incontrate direttamente dall'assicurato che non siano state autorizzate, le multe, le ammende e le spese di giustizia penale.

Vedesi Art. 1917 del Codice Civile.

IMPERIZIA

È la negligenza tecnica, quale inosservanza delle regole tecniche di un'arte o di una professione (stato d'incapacità tecnica derivata da ignoranza e/ inabilità). È un aspetto della Colpa.

INDENNIZZO

L'indennizzo è la somma di denaro corrisposta dall'assicuratore all'assicurato a titolo di riparazione del danno causato da un sinistro. Deve essere intesa come la controparte del premio assicurativo.

ISVAP

L'ISVAP viene istituito in Italia nel 1982 e si configura come ente dotato di personalità giuridica, nonché di diritto pubblico. L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel set-

tore assicurativo privato italiano. L'ISVAP svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (Decreto Legge: 7 Settembre 2005 n.209).

Nello specifico, l'ISVAP provvede a:

1. Rilasciare l'autorizzare per l'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa alle imprese che vogliono operare nei vari rami del settore.
2. Rilasciare alle imprese assicurative tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio, controllando che sussistano sempre le condizioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività.
3. Autorizzare specifiche operazioni di settore, in particolare: la fusione, la scissione, il trasferimento di portafoglio e le operazioni infragruppo.

Il ruolo dell'ISVAP non si limita esclusivamente all'attività di controllo, ma è sempre più incentrato a sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo nel nostro Paese, ecco perché si occupa anche della pubblicazione di indagini statistiche ed economiche di settore e della raccolta di elementi utili a elaborare e migliorare le linee di politica assicurativa adottate dal Governo. L'ente si occupa in modo decisivo anche della tutela dei consumatori. L'Isvap, infatti, si impegna a garantire la massima trasparenza nei rapporti tra impresa assicuratrice e consumatore, controllando il flusso di informazioni che vengono e che devono essere messe a disposizione di ogni contraente, stabilisce le regole sul comportamento che le imprese e gli operatori

sono tenuti ad osservare (prima, durante e dopo l'esecuzione del contratto) e ne verifica l'attuazione.

Infine, l'Istituto presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione annuale per ufficializzare le attività svolte. Il riassunto dei regolamenti, delle raccomandazioni interpretative e dei provvedimenti che riguardano i soggetti vigilati è pubblicato sul Bollettino mensile, consultabile sul sito dell'ISVAP.

LOSS OCCURRENCE

Per epoca di accadimento - Clausola tradizionale che considera operante l'assicurazione per i sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione. In tale disposto contrattuale si considera che il sinistro (causa/effetto) si verifichi nello stesso momento in cui vi è l'illecito dal che determina la responsabilità che determina la garanzia assicurativa stipulata. Cessata l'assicurazione di norma i sinistri reclamati in data successiva sono:

- A) esclusi con specifico riferimento;
- B) compresi sino alla prescrizione (decennale) del diritto dei terzi danneggiati, se manca qualsiasi riferimento di esclusione specifica;
- C) compresi per periodi indicati e predeterminati (6 mesi, 1 anno o 2 anni).

Si contrappone alla clausola Claims Made (per epoca di reclamo).

MASSIMALE

Il massimale rappresenta la somma massima che può essere liquidata da un'impresa di assicurazione verso l'assicurato.

Nelle assicurazioni sulla responsabilità civile si applica il massimale non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato ed al suo valore.

OBBLIGO DI SALVATAGGIO

Risulta essere uno dei doveri fondamentali dell'Assicurato che *"deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno"*; le spese sostenute a questo scopo sono a carico dell'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi tra valore effettivo delle cose e valore assicurato. Vedesi Articolo 1914 del Codice Civile.

PREMIO

Per premio si intende la somma di denaro versata dal contraente all'assicuratore a garanzia della copertura assicurativa. Può distinguersi in premio unico, quando viene versato dal contraente una sola volta, ed è tipico delle assicurazioni ramo vita, periodico (annuale o ricorrente) o unico ricorrente. Pur sia esso unico o periodico, il premio può essere frazionato, cioè rateizzato. Si compone di diversi elementi: il premio puro, i carichi, le imposte.

PRESCRIZIONE

Nel Codice civile, la prescrizione è l'estinzione di un diritto a causa del suo mancato esercizio entro i termini stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda il contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono trascorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto.

QUIETANZA

Per quietanza si intende la ricevuta che attesta l'avvenuto pagamento del premio all'assicurato/contraente. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente. L'assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

RESPONSABILITÀ AQUILIANA (O EXTRA CONTRATTUALE) E CONTRATTUALE

Il codice definisce come colpa aquiliana qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto e obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire le conseguenze dello stesso. La responsabilità aquiliana deve essere distinta dalla responsabilità contrattuale, che deriva invece dalla mancata difettosa esecuzione di un fatto.

RETROATTIVITÀ

Clausola che estende la validità della polizza per rischi precedenti alla stipula del contratto assicurativo (ovviamente tale estensione incide sul computo del premio).

SPESE DI RESISTENZA (LEGALI)

Sono le spese sostenute per resistere in giudizio alle pretese del danneggiato. Nella Responsabilità Civile (tutte le RC), sono a carico dell'assicuratore nel limite di un quarto del massimale ed in pro-

porzione ad esso. Se l'entità del danno reclamato dal danneggiato supera il massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi interessi. Vedi Articolo n. 1917 del Codice Civile.

SPESE DI SALVATAGGIO

Le spese di salvataggio sono tipiche delle assicurazioni contro i danni e si intendono quali spese eventualmente sostenute dall'assicurato, dopo il verificarsi del sinistro, per evitare o ridurre il danno a beni o persone. Le spese di salvataggio sono a carico dell'assicuratore.

Se il bene assicurato ha un valore reale maggiore di quello assicurato, la compagnia risponde di dette spese nella proporzione esistente tra valore assicurato e valore assicurabile, utilizzando la regola proporzionale.

SCOPERTO

Clausola del contratto di assicurazione che attribuisce all'assicurato la copertura di una parte del danno subito limitando così la garanzia prestata dall'assicuratore. Si esprime in percentuale e si applica sul danno: il suo ammontare non è

quindi definibile a priori a differenza della franchigia che si esprime in quota fissa o percentuale e si applica sulla somma assicurata, quindi definibile a priori.

SINISTRO

Se l'evento futuro ed incerto economicamente sfavorevole viene definito rischio, per sinistro si intende il verificarsi del rischio per il quale è presente la garanzia assicurativa. Ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall'incendio che colpisce la cosa assicurata.

SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

Nelle assicurazioni contro i danni, per surrogazione dell'assicuratore si intende il diritto dell'assicuratore che ha corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno sia conseguenza diretta di illecito compiuto dal terzo danneggiato. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona, l'assicuratore può rinunciare per contratto alla surrogazione, lasciando così impregiudicati i diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.

Finito di stampare nel mese di agosto 2012
Stampa: Arti Grafiche Boccia, Via Tiberio Claudio Felice, 7 - Salerno